

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— X LEGISLATURA —————

GIUNTE E COMMISSIONI parlamentari

—————

150° RESOCONTO

SEDUTE DI GIOVEDÌ 9 GIUGNO 1988

—————

INDICE**Commissioni permanenti**

1 ^a - Affari costituzionali	Pag.	11
2 ^a - Giustizia	»	15
5 ^a - Bilancio	»	18
6 ^a - Finanze e tesoro (*)	»	27
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare	»	31
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali	»	33

Commissioni riunite

1 ^a (Affari costituzionali) e 11 ^a (Lavoro)	Pag.	4
---	------	---

Giunte

Elezioni	Pag.	3
----------------	------	---

Sottocommissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali - Pareri	Pag.	39
10 ^a - Industria - Pareri	»	40

CONVOCAZIONI	Pag.	41
--------------------	------	----

(*) Il riassunto dei lavori della 6^a Commissione (Finanze e Tesoro) (seduta pomeridiana), verrà pubblicato in un separato fascicolo di supplemento del presente 150^o Resoconto delle Giunte e delle Commissioni parlamentari del 9 giugno 1988.

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

GIOVEDÌ 9 GIUGNO 1988

35ª Seduta

Presidenza del Presidente
MACIS

La seduta inizia alle ore 14,40.

AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE

La Giunta esamina le seguenti domande.

1) Doc. IV, n. 23, contro il senatore Pezzullo, per i reati di cui agli articoli 110, 81, 640, 61, n. 7, 56 del codice penale; agli articoli 110, 483, 61 n. 2 del codice penale e 15 *quater* della legge 22 dicembre 1980, n. 874 (truffa, falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico).

Il Presidente riassume la precedente discussione.

Intervengono i senatori Ruffino, Pinto, Santini, Filetti, Guizzi, Busseti ed il Presidente.

La Giunta delibera all'unanimità di proporre la concessione dell'autorizzazione a procedere ed incarica il senatore Ruffino di redigere la relazione per l'Assemblea.

2) Doc. IV, n. 30, contro il senatore Pontone, per il reato di cui agli articoli 110 e 319 del codice penale (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio).

Il Presidente riassume la precedente discussione.

Intervengono i senatori Mazzola, Filetti, Gallo, Di Lembo, Ruffino, Santini, Pinto, Busseti, Guizzi ed il Presidente.

La Giunta delibera a maggioranza di proporre il diniego dell'autorizzazione a procedere ed incarica il senatore Mazzola di redigere la relazione per l'Assemblea.

3) Doc. IV, n. 31, contro il senatore Rezzonico, per i reati di cui agli articoli 583 e 590 del codice penale (lesioni personali colpose).

Il Presidente riassume la precedente discussione.

Intervengono i senatori Busseti, Ruffino, Garofalo, Gallo.

La Giunta delibera a maggioranza di proporre il diniego dell'autorizzazione a procedere ed incarica il senatore Santini di redigere la relazione per l'Assemblea.

4) Doc. IV, n. 32, contro il senatore Pisanò, per il reato di cui agli articoli 110 e 595, primo e terzo comma, del codice penale (diffamazione).

Il Presidente espone preliminarmente i fatti.

Intervengono i senatori Busseti, Di Lembo, Santini, Guizzi, Filetti, Gallo.

La Giunta delibera a maggioranza di proporre la concessione dell'autorizzazione a procedere ed incarica il senatore Guizzi di redigere la relazione per l'Assemblea.

5) Doc. IV, n. 33, contro il senatore Petrolio per il reato di cui agli articoli 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e 17, lettera *b*), della legge 28 gennaio 1977, n. 10 (norme per la edificabilità dei suoli).

Il Presidente riassume la precedente discussione.

Intervengono i senatori Di Lembo, Santini, Busseti, Gallo, Mazzola, Filetti.

La Giunta delibera a maggioranza di proporre il diniego dell'autorizzazione a procedere ed incarica il senatore Busseti di redigere la relazione per l'Assemblea.

6) Doc. IV, n. 34, contro il senatore Dujany, per il reato di cui agli articoli 81, capoverso, e 341, ultimo comma, del codice penale e agli articoli 341, comma primo e ultimo periodo, e 81, primo e secondo comma, del codice penale, nonché per il reato di cui all'articolo 651 del codice penale (oltraggio a pubblico ufficiale, rifiuto di indicazioni sulla propria identità personale).

Il Presidente riassume la precedente discussione.

Interviene il senatore Gallo.

La Giunta delibera all'unanimità di proporre il diniego dell'autorizzazione a procedere ed incarica il senatore Gallo di redigere la relazione per l'Assemblea.

La seduta termina alle ore 16,10.

COMMISSIONI 1^a E 11^a RIUNITE**1^a (Affari costituzionali)
11^a (Lavoro)**

GIOVEDÌ 9 GIUGNO 1988

11^a Seduta*Presidenza del Presidente della 1^a Commissione
ELIA**Interviene il sottosegretario di Stato per il
lavoro e la previdenza sociale Carlotto.**La seduta inizia alle ore 17,30.***IN SEDE REFERENTE****Giugni ed altri: Norme di sostegno all'autoregolamentazione del diritto di sciopero nei servizi essenziali e sulla precettazione nei casi di emergenza (317)****Mancino ed altri: Disciplina dell'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali (735)****Gualtieri ed altri: Regolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali (783)****Antoniazzi ed altri: Norme in tema di azione per la repressione della condotta antisindacale, di accordi sindacali nel pubblico impiego e nei servizi pubblici e di tutela dei diritti costituzionalmente garantiti della persona. Istituzione dell'agenzia per le relazioni sindacali nei servizi pubblici (957)***(Seguito e conclusione dell'esame)**Si riprende l'esame, sospeso nella seduta di ieri.**Si passa all'esame dell'articolo 7 del testo della Sottocommissione.**Il senatore Pontone illustra un emendamento sostitutivo del comma 1 dell'articolo 7, in base al quale l'inosservanza da parte dei prestatori di lavoro subordinato o autonomo**delle disposizioni contenute nell'ordinanza del prefetto è assoggettata alla sanzione amministrativa pecuniaria, per ogni giorno di mancata ottemperanza, da un minimo di lire 25.000 a un massimo di lire 100.000.**Il relatore Toth osserva che tale emendamento risulta contrario ai principi generali in tema di depenalizzazione.**Egli illustra poi un proprio emendamento all'articolo 7, di carattere meramente formale.**Il presidente Elia mette quindi ai voti l'emendamento del senatore Pontone che risulta respinto.**La Commissione accoglie l'emendamento del relatore, nonché l'articolo, che prende il numero 8, nel seguente testo:***Art. 8.**

1. I prestatori di lavoro che non osservino le disposizioni contenute nell'ordinanza di cui all'articolo 6 sono soggetti a sanzione amministrativa pecuniaria, per ogni giorno di mancata ottemperanza, da un minimo di lire 50.000 ad un massimo di lire 300.000.

2. In caso di inosservanza delle disposizioni contenute nell'ordinanza di cui all'articolo 6 i preposti al settore nell'ambito delle amministrazioni, degli enti o delle imprese erogatrici di servizi sono soggetti alla sanzione amministrativa della sospensione dall'incarico, ai sensi dell'articolo 20, comma 1, della legge 24 novembre 1981, n. 689, per un periodo non inferiore a 30 giorni e non superiore a un anno.

3. Le somme percepite ai sensi del comma 1 sono devolute all'Istituto nazionale della previdenza sociale, gestione dell'Assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria.

4. Le sanzioni sono irrogate con decreto dalla stessa autorità che ha emanato l'ordinanza. Avverso il decreto è proponibile impugnazione ai sensi degli articoli 22 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Si passa quindi all'esame dell'articolo 8 del testo della Sottocommissione, in tema di

impugnabilità dell'ordinanza del prefetto o del Presidente del Consiglio dei ministri.

Il relatore Toth dà conto di un proprio emendamento al comma 2, in base al quale la norma sulla competenza per territorio prevale su ogni altra disposizione, anche se prevista da leggi speciali e l'eccezione di incompetenza può essere rilevata anche d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio. Nel caso in cui siano proposti più ricorsi contro la medesima ordinanza, il pretore deve disporre la riunione.

Il senatore Onorato rileva che al primo comma occorrerebbe prevedere l'impugnabilità dell'ordinanza davanti al pretore in funzione di giudice del lavoro nel cui mandamento ha sede l'autorità che l'ha emanata.

Convieni il relatore.

Il senatore Antoniazzi propone che al primo comma si precisi che l'ordinanza è impugnabile entro sette giorni dall'affissione anziché dalla comunicazione. Egli ritiene inoltre preferibile la formulazione attuale del secondo comma dell'articolo, che precisa che la norma sulla competenza per territorio è inderogabile e prevale su ogni altra disposizione, anche se prevista da leggi speciali.

Dopo che il relatore si è pronunciato favorevolmente alla previsione dell'impugnabilità dell'ordinanza entro sette giorni dall'affissione, il presidente Elia mette ai voti l'emendamento al comma 1 dell'articolo, proposto dal relatore, comprensivo delle riformulazioni suggerite nel corso della seduta, che risulta accolto.

Egli mette quindi ai voti l'emendamento al comma 2 dell'articolo, proposto dal relatore, parimenti accolto.

Consequentemente le Commissioni riunite accolgono l'articolo, che diviene articolo 9, nel testo così modificato:

Art. 9.

1. L'ordinanza di cui all'articolo 6, comma 2, immediatamente esecutiva, è impugnabile, entro sette giorni dall'affissione, dagli organismi locali delle associazioni sindacali nazionali, dai singoli prestatori di lavoro e dal datore di lavoro che ne abbiano interesse, davanti al pretore in funzione di giudice del lavoro nel cui mandamento in sede l'autorità che l'ha emanata.

2. La norma sulla competenza per territorio di cui al comma 1 prevale su ogni altra disposizione anche se prevista da leggi speciali. L'eccezione di incompetenza può essere rilevata anche d'ufficio in ogni stato e grado di giudizio. Nel caso in cui siano proposti più ricorsi contro la medesima ordinanza, il pretore deve disporre la riunione.

3. Il pretore, sentite le parti ed assunte sommarie informazioni, entro tre giorni dal deposito del ricorso, se ricorrono fondati motivi, può sospendere, con decreto motivato, l'efficacia del provvedimento impugnato anche solo limitatamente alla parte in cui eccede le esigenze di salvaguardia di cui all'articolo 6, comma 1.

4. Contro il decreto di cui al comma 3 è ammessa, entro quindici giorni dalla sua comunicazione alle parti, opposizione di fronte al tribunale in funzione di giudice del lavoro, che decide con sentenza immediatamente produttiva di effetti. Si osservano le disposizioni di cui agli articoli 413 e seguenti del codice di procedura civile, in quanto applicabili. L'efficacia provvisoria del decreto non può essere revocata fino alla sentenza con cui il tribunale definisce il giudizio instaurato in sede di opposizione.

La Commissione procede quindi all'approvazione dell'articolo, che diviene articolo 10, che abroga gli articoli 330 e 333 del codice penale e sul quale non sono state presentate proposte emendative.

Il senatore Perricone illustra poi due suoi emendamenti aggiuntivi, finalizzati ad introdurre due articoli aggiuntivi, il primo in tema di requisiti minimi dell'autoregolamentazione, ed il secondo per affidare alla Commissione nazionale per le relazioni sindacali nei servizi pubblici il tentativo di composizione, in caso di vertenza di rilievo nazionale.

Il relatore, pur riconoscendo la rilevanza di entrambi gli emendamenti, si dichiara contrario al loro accoglimento, giudicando il primo lesivo del principio dell'autonomia contrattuale del sindacato ed il secondo non condivisibile in quanto finalizzato ad ampliare i poteri della Commissione nazionale per le relazioni sindacali nei servizi pubblici, contrariamente all'avviso più volte espresso dal Governo.

Concorda con tali osservazioni il senatore Antoniazzi.

Il presidente Elia pone quindi ai voti entrambi gli emendamenti, che risultano respinti.

Si passa successivamente all'esame dell'articolo 10, del testo della Sottocommissione, in tema di istituzione, composizione e funzionamento della Commissione per le relazioni sindacali nei servizi pubblici.

Il senatore Sartori illustra un emendamento al comma 2, in base al quale nella Commissione che, risulta composta dal presidente e da sei membri, scelti fra persone particolarmente competenti nelle discipline scientifiche riguardanti i rapporti di lavoro e le relazioni industriali, uno dei componenti è nominato fra i consiglieri del CNEL esperti facenti parte della Commissione per l'informazione di cui all'articolo 16 della legge 30 dicembre 1986, n. 936.

Il relatore Toth si esprime favorevolmente all'accoglimento di tale emendamento.

Il senatore Pontone illustra un suo emendamento al comma 2, finalizzato a stabilire che non possono far parte della Commissione i parlamentari e le persone che rivestano cariche in partiti politici, in associazioni sindacali o in associazioni di datori di lavoro o che abbiano comunque con i suddetti organismi rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza.

Il relatore Toth si dichiara favorevole a tale emendamento.

Dopo ulteriori interventi dei senatori Onorato, Antoniazzi, Mazzola e del presidente della 11^a Commissione, senatore Giugni, il presidente Elia mette ai voti il comma 2 dell'articolo 10, comprensivo delle riformulazioni del senatore Sartori e del senatore Pontone, che risulta accolto.

Il senatore Mazzola dà conto di un suo emendamento interamente sostitutivo del comma 5, in base al quale la Commissione, per lo svolgimento dei suoi lavori, si avvale del personale appartenente al ruolo del Segretariato generale del CNEL o di personale espressamente distaccato, fuori ruolo, o assunto con contratto a tempo determinato.

Posto ai voti, detto emendamento risulta accolto.

Il presidente Elia dà poi conto del parere espresso dalla Commissione bilancio, favorevole a condizione che il comma 6 dell'articolo venga modificato, onde meglio individuare la copertura finanziaria.

Il relatore Toth dichiara di far propria la modifica anzidetta suggerita dalla Commissione bilancio.

Il presidente Elia mette quindi ai voti l'emendamento al comma 6 proposto dal relatore, che risulta approvato.

Conseguentemente risulta accolto l'articolo, che diviene articolo 11, nella seguente formulazione:

Art. 11.

1. È istituita una Commissione per le relazioni sindacali nei servizi pubblici al fine di valutazione e di indagine sull'andamento delle relazioni sindacali e dei conflitti collettivi di rilevante interesse nazionale, riguardanti amministrazioni o imprese erogatrici di servizi, anche se gestiti con rapporti di lavoro di diritto privato.

2. La Commissione è composta dal presidente e da sei membri, scelti fra persone particolarmente competenti nelle discipline scientifiche riguardanti i rapporti di lavoro e le relazioni industriali. Uno dei componenti è nominato fra i consiglieri del CNEL esperti facenti parte della Commissione per l'informazione di cui all'articolo 16 della legge 30 dicembre 1986, n. 936. La nomina è effettuata con decreto del Presidente della Repubblica a seguito di delibera adottata dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e del Ministro della funzione pubblica, sentite le Confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Non possono far parte della Commissione i parlamentari e le persone che rivestano cariche in partiti politici, in organizzazioni sindacali o in associazioni di datori di lavoro, o che abbiano comunque con i suddetti organismi rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza.

3. La Commissione è nominata per un triennio e i suoi membri possono essere confermati una sola volta.

4. La Commissione svolge i propri lavori, stabilendone le eventuali forme di pubblicità, presso il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, valendosi delle sue strutture e di quelle dell'Osservatorio del pubblico impiego. Utilizza dati ed informazioni che pubbliche amministrazioni, organizzazioni sindacali ed imprese, se richieste, pongono a sua disposizione nel termine da essa indicato. Può valersi dell'assistenza tecnica di esperti di problemi specifici del settore interessato dal conflitto.

5. La Commissione per lo svolgimento dei suoi lavori si avvale del personale appartenente al ruolo del Segretariato generale del CNEL o di personale espressamente distaccato, collocato fuori ruolo dalle rispettive amministrazioni, ovvero assunto con contratto a tempo determinato di diritto privato, anche a tempo parziale.

6. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in lire 1 miliardo per il 1988 e in lire 3 miliardi annui per il 1989 ed il 1990, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1988, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «riforma del processo amministrativo».

7. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Si passa all'esame dell'articolo 11 della Sottocommissione, in tema di funzioni della Commissione per le relazioni sindacali nei servizi pubblici.

Dopo che il senatore Perricone ha ritirato un emendamento alla lettera *a*), il senatore Pontone illustra un emendamento sostitutivo della lettera *d*), volto a conferire maggiori poteri alla Commissione nei suoi rapporti con i soggetti interessati. Il relatore illustra una riformulazione delle lettere *d*), *e*), *f*) e *g*) del comma 1, nel senso di sfumare i poteri della Commissione e di apportare alcune correzioni di carattere formale. Si pronuncia poi in senso contrario all'emendamento del senatore Pontone, che si muove in direzione contraria rispetto a quella del proprio emendamento.

Posto ai voti, l'emendamento del senatore Pontone risulta respinto, mentre è accolto quello del relatore, dopo dichiarazione di voto contraria del senatore Pontone. È altresì accolto l'articolo nel suo complesso, dopo dichiarazione di astensione dello stesso senatore Pontone.

La norma, che diviene così articolo 12, risulta pertanto del seguente tenore:

Art. 12.

1. La Commissione per le relazioni sindacali nei servizi pubblici:

a) valuta, anche di propria iniziativa, l'adeguatezza rispetto all'esercizio dei servizi pubblici del codici di autoregolamentazione e delle altre regole di condotta redatte dai sindacati, dalle amministrazioni pubbliche e dalle organizzazioni imprenditoriali o da singole imprese erogatrici, nonché delle clausole relative allo svolgimento di servizi minimi garantiti eventualmente contenute in contratti od accordi sindacali;

b) esprime il proprio giudizio sulle questioni eventualmente sottoposte dalle commissioni di valutazione istituite da contratti od accordi collettivi o da codici di autoregolamentazione, nonché, su proposta congiunta delle parti sociali, su problemi interpretativi ed applicativi di detti testi, ai soli effetti di cui alla successiva lettera *d*);

c) sovrintende, se richiesta e nei modi concordati con le parti interessate, allo svolgimento delle consultazioni indette ai fini della approvazione dei codici di autoregolamentazione e delle clausole negoziali sui servizi minimi garantiti;

d) riferisce al Presidente del Consiglio dei ministri, su richiesta del medesimo o di propria iniziativa, in ordine all'andamento dei conflitti nazionali e locali relativi a pubblici servizi e al comportamento tenuto dai soggetti collettivi ed individuali, dalle amministrazioni e dalle imprese, indicandone la conformità alle norme di autoregolamentazione o alle clausole sui servizi minimi garantiti. A tale scopo, acquisisce i fatti e sente le parti interessate, nonché, se del caso, anche associa-

zioni di consumatori o di utenti, e rende poi un rapporto al Presidente del Consiglio dei ministri, chiarendo i termini economici e normativi della controversia. Può rendere il medesimo rapporto anche in relazione alle valutazioni ed ai giudizi di cui alle precedenti lettere a) e b) e alla successiva lettera f). Il Presidente del Consiglio dei ministri provvede a portare tali rapporti a conoscenza delle Camere e ne assicura la divulgazione tramite i mezzi di informazione;

e) può formulare proposte ad organizzazioni sindacali, amministrazioni ed imprese nei casi di cui al primo periodo della precedente lettera d), circa le misure immediate che possono essere necessarie per attenuare i disagi all'utenza;

f) può invitare le organizzazioni sindacali e le amministrazioni od imprese erogatrici ad istituire, ove non esistano, commissioni di valutazioni ed indagine sui conflitti in atto a livello regionale e locale;

g) può sollecitare i rappresentanti delle organizzazioni dei lavoratori che promuovono l'azione ad indire consultazioni sulle materie oggetto delle controversie.

2. I rapporti di cui alla lettera d) del comma 1 possono contenere anche relazioni di minoranza.

Senza discussione, vengono accolti gli articoli 12 e 13, del testo della Sottocommissione, che divengono articoli 13 e 14 e risultano essere del seguente tenore:

Art. 13.

1. All'articolo 11 della legge 31 marzo 1983, n. 93, i commi 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:

«Possono essere dettate, con i procedimenti e gli accordi di cui all'articolo 3, norme dirette a disciplinare le procedure per la prevenzione e il componimento dei conflitti di lavoro, nonchè termini di preavviso, ai fini delle relazioni sindacali, riferiti ai diversi livelli di contrattazione.

Salvo un termine maggiore previsto dagli accordi collettivi, il termine di preavviso è determinato in cinque giorni.

Il Governo è tenuto a verificare, come condizione per l'inizio delle procedure di cui agli articoli 6, 7, 8, 9, 10 e 12, che le organizzazioni sindacali di cui al precedente articolo 6 ed ai successivi articoli 12 e 14 abbiano adottato codici di autoregolamentazione del diritto di sciopero, che in ogni caso prevedano misure di garanzia dei livelli minimi di funzionamento dei servizi nell'occorrenza di conflitti di lavoro, nonchè i termini di riattivazione dei servizi stessi».

Art. 14

1. All'articolo 13 della legge 31 marzo 1983, n. 93, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Gli accordi sindacali ai sensi degli articoli precedenti hanno durata triennale, salve le eventuali clausole di cui al comma 5 dell'articolo 11, che restano in vigore fino ad eventuale disdetta comunicata sei mesi prima della scadenza».

Su proposta del senatore Antoniazzi, la seduta viene sospesa fino alle ore 19.

La seduta, sospesa alle ore 18,35, è ripresa alle ore 19,05.

Si passa all'esame dell'articolo 14, vertente in tema di disciplina delle modalità di elezione degli organismi rappresentativi previsti dall'articolo 25 della legge n. 93 del 1983.

Il senatore Pontone illustra un emendamento soppressivo del secondo comma, non reputando che si possa in quella sede valutare la rappresentatività delle delegazioni sindacali.

Il senatore Maffioletti illustra un emendamento tendente a far riferimento, al medesimo comma, esclusivamente agli accordi decentrati.

Dopo interventi dei senatori Onorato e Giugni e del presidente Elia, l'emendamento a firma Pontone risulta respinto, mentre è accolto, dopo dichiarazione di voto contraria del senatore Pontone, l'emendamento del senatore Maffioletti in un testo riformulato su suggerimento del senatore Giugni.

Dopo dichiarazione di astensione del senatore Pontone, risulta accolto l'articolo, che viene

collocato come articolo 15 e che risulta del seguente tenore:

Art. 15.

1. Gli accordi di cui agli articoli 6, 7, 8, 9 e 10 e quelli di cui all'articolo 12 della legge 29 marzo 1983, n. 93, come modificata dalla legge 8 agosto 1985, n. 426, possono disciplinare le modalità di elezione degli organismi rappresentativi dei dipendenti di cui all'articolo 25 della legge stessa e le conseguenti modalità di utilizzazione dei diritti derivanti dall'applicazione dei principi richiamati nel secondo comma dell'articolo 23 della stessa legge.

2. I medesimi accordi possono inoltre prevedere i criteri di accertamento dell'effettiva rappresentatività in base ai quali costituire le delegazioni sindacali ai fini della definizione degli accordi sindacali decentrati di cui all'articolo 14 della legge 29 marzo 1983, n. 93.

Si passa all'esame dell'articolo 15, in tema di controlli della Corte dei conti sui contratti relativi al pubblico impiego.

Il senatore Maffioletti illustra un emendamento tendente ad introdurre il criterio del silenzio-assenso, dopo essersi soffermato sull'opportunità di valutare con estrema attenzione la norma, che verrebbe a modificare la disciplina vigente in materia di diniego assoluto di visto della Corte. Tra l'altro, egli rileva, sarebbe opportuno sentire il parere della Corte medesima sulla norma in questione.

Ad avviso del presidente della 11ª Commissione, senatore Giugni, la Corte dei conti potrebbe essere ben sentita nel lasso di tempo intercorrente prima dell'esame in Assemblea del provvedimento, mentre sarebbe opportuno limitare il testo dell'articolo, sopprimendone i primi due commi. Ad avviso del presidente Elia, la Corte dei conti potrà ben essere contattata informalmente prima dell'approvazione del provvedimento in Assemblea, mentre sarebbe opportuno chiarire, relativamente all'emendamento a firma Maffioletti, se in tal modo non sia più richiesto il requisito della registrazione perchè il decreto del Presidente della Repubblica nel quale si recepisce il contratto sia produttivo di effetti.

Dopo interventi dei senatori Onorato e Maffioletti e del relatore Toth, è approvato un emendamento dello stesso relatore soppressivo dei primi due commi dell'articolo, nonchè l'emendamento del senatore Maffioletti. Risulta conseguentemente approvato l'articolo, che diviene articolo 16 e che è del seguente tenore:

Art. 16.

1. I commi ottavo e nono dell'articolo 6 della legge 29 marzo 1983, n. 93, sono sostituiti dai seguenti:

«Il Consiglio dei ministri, entro il termine di 15 giorni dalla formulazione dell'ipotesi di accordo, verificate le compatibilità finanziarie come determinate dal successivo articolo 15, esaminate anche le osservazioni di cui al comma precedente, sottopone alla Corte dei conti il contenuto dell'accordo perchè ne verifichi la legittimità ai sensi del Testo Unico approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214. La Corte dei conti si pronuncia nel termine di 15 giorni dalla ricezione dell'accordo. In caso di pronuncia negativa le parti formulano una nuova ipotesi di accordo, che viene nuovamente trasmessa al Consiglio dei ministri. In caso di pronuncia positiva, entro il termine di 10 giorni dalla pronuncia stessa, le norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo sono recepite ed emanate con decreto del Presidente della Repubblica, previa delibera del Consiglio dei ministri.

Nei 15 giorni successivi all'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma precedente la Corte dei conti controlla la conformità del decreto alla pronuncia di cui al precedente comma e procede alla registrazione ai sensi del citato Testo Unico, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, fatte comunque salve le disposizioni degli articoli 25 e seguenti del medesimo Testo Unico. Decorsi 15 giorni senza che sia intervenuta una pronuncia, il controllo si intende effettuato senza rilievi e il decreto diviene produttivo di effetti».

Si passa all'esame dell'articolo 16, in tema di istituzione di commissioni per la soluzione delle controversie.

Il senatore Pontone illustra un emendamento, al primo comma, in tema di consultazione delle commissioni di comparto a livello regionale.

Contrari il relatore Toth e il senatore Sartori, l'emendamento è respinto.

È quindi accolto, con dichiarazione di astensione del senatore Pontone, un emendamento del relatore, che riformula l'intero testo dell'articolo, che diventa articolo 17, e risulta del seguente tenore:

Art. 17

1. I soggetti legittimati alla contrattazione di comparto possono costituire apposite commissioni di livello regionale, alle quali sono deferite, ad iniziativa dei lavoratori interessati, controversie individuali e plurime riguardanti i rapporti di lavoro di cui alla legge 29 marzo 1983, n. 93. La relativa richiesta sospende la decorrenza dei termini per il ricorso giurisdizionale.

2. La commissione formula, non oltre 90 giorni, una proposta di soluzione stragiudiziale della controversia, che è comunicata al lavoratore e all'amministrazione competente. Se è accettata dal lavoratore o da un suo rappresentante in forza di specifico mandato entro il termine di 20 giorni, l'amministrazione provvede, entro i 20 giorni successivi, in conformità totale o parziale alla proposta della commissione ovvero la respinge con provvedimento motivato.

3. In caso di mancata emanazione dell'atto entro 40 giorni dalla ricezione della proposta,

quest'ultima si intende accolta e l'amministrazione è tenuta ad emanare i necessari provvedimenti di attuazione. In tale ipotesi, nonché in quella di adesione espressa alla proposta, non può più essere adita, per la medesima controversia, l'autorità giudiziaria.

Essendo esaurito l'esame degli articoli, si passa alle dichiarazioni di voto.

Il senatore Maffioletti dichiara il voto favorevole del Gruppo comunista al provvedimento, riservandosi un atteggiamento definitivo in rapporto all'esito complessivo del suo *iter* e riservandosi altresì la presentazione di emendamenti in Assemblea.

Con analogha riserva, dichiara l'astensione del Gruppo del Movimento sociale italiano-Destra nazionale il senatore Pontone, mentre dichiara voto favorevole al testo, senza riserve, a nome del Gruppo democratico cristiano, il senatore Mazzola. Il senatore Gualtieri, a nome del Gruppo repubblicano, dichiara di votare a favore del provvedimento, che è passibile di ulteriori miglioramenti in Assemblea, mentre il senatore Onorato preannuncia l'astensione del Gruppo della Sinistra indipendente, motivata dalle carenze complessive dell'impianto del provvedimento. Il senatore Giugni infine dichiara il voto favorevole, senza riserve, del Gruppo socialista.

Le Commissioni riunite conferiscono infine mandato al senatore Toth di riferire favorevolmente in Assemblea sul testo accolto, nel quale risultano unificati quelli dei provvedimenti all'ordine del giorno.

La seduta termina alle ore 19.45.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

GIOVEDÌ 9 GIUGNO 1988

66^a Seduta*Presidenza del Presidente*

ELIA

Interviene il sottosegretario di Stato per il tesoro Gitti.

La seduta inizia alle ore 10,10.

IN SEDE CONSULTIVA

Conversione in legge del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173, recante misure urgenti in materia di finanza pubblica per l'anno 1988 (1052)

(Parere alla 5^a Commissione)

Riferisce alla Commissione il senatore Mazza, il quale ricorda che da parte del senatore Boato è stata richiesta la remissione alla sede plenaria.

Con il provvedimento in esame, che deve essere inquadrato in un contesto generale di risanamento della finanza pubblica, il Governo ha ritenuto di dover ricorrere alla decretazione d'urgenza per provvedere alla indilazionabile esigenza di ricondurre ad un livello compatibile il fabbisogno del 1988, dandosi altresì carico di modulare gli interventi in modo da contenere l'aggravio dell'onere sui contribuenti.

Sotto il profilo delle spese, le misure proposte rappresentano sostanzialmente solo una anticipazione di provvedimenti di più largo respiro, previsti dal programma di Governo.

Con particolare riguardo all'articolo 3 del decreto-legge, dopo essersi soffermato sullo schema procedurale stabilito dalla legislazione in atto per la concessione dei benefici previsti

agli invalidi civili, ai ciechi civili ed ai sordomuti, il relatore sottolinea come la corresponsione delle pensioni od assegni a queste tre categorie di assistiti dia attualmente luogo ad un onere complessivo a carico dello Stato iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno 1988 dell'importo di lire 7.502,8 miliardi e come le pratiche al momento giacenti presso gli enti interessati ed ancora da istruire ammontino a circa 1 milione.

Il relatore illustra le innovazioni procedurali più significative introdotte dalla nuova disciplina: l'integrazione delle commissioni mediche con medici scelti dalle organizzazioni rappresentative delle categorie interessate; la possibilità di costituire, anche presso ogni capoluogo di provincia, nuove commissioni mediche periferiche; il ricorso gerarchico al Ministro del tesoro. Il relatore ricorda, altresì, che come eventuale secondo grado di tutela, in luogo di estendere la facoltà del gravame alla Corte dei conti, così come attualmente previsto per le pensioni di guerra, si lascia immutato il sistema vigente per gli invalidi civili, consentendo all'interessato contro il decreto del Ministro del tesoro di decisione su ricorso gerarchico, la tutela giurisdizionale dinanzi ai competenti organi ordinari. Il relatore conclude raccomandando alla Commissione l'adozione di un parere favorevole, anche in ragione del rispetto dei principi del buon andamento della Pubblica amministrazione cui esso appare finalizzato.

Il senatore Taramelli, nel ribadire il carattere di grave disomogeneità del provvedimento, già osservato in sede di esame dei presupposti costituzionali, sottolinea che il meccanismo previsto dall'articolo 3 del decreto-legge sortisce unicamente l'effetto di bloccare a lungo nel tempo tutte le procedure relative al riconoscimento delle invalidità. Il ricorso al decreto-legge per disciplinare una materia tanto delicata è, a suo parere, del tutto improprio. Si dichiara complessivamente con-

trario alla norma contenuta nell'articolo 3 del decreto-legge.

Concorda con tali considerazioni il senatore Pasquino, il quale rileva come anche un eventuale parere contrario sul solo articolo 3 non contribuirebbe a dare omogeneità al provvedimento in titolo.

Sulla nuova procedura stabilita in materia di riconoscimento delle invalidità dall'articolo 3 interviene quindi il senatore Pontone, a parere del quale, pur non potendosi negare come si siano registrati troppo spesso abusi e speculazioni, non ritiene che possa trovare valida ragione giustificativa una manovra, quale quella proposta nel provvedimento, che si tradurrebbe in un blocco generalizzato di tali riconoscimenti, con effetti irreparabilmente dannosi sui diritti degli effettivi invalidi.

Il senatore Boato, premesso che l'andamento della discussione dimostra l'opportunità della sua proposta di remissione alla sede plenaria del provvedimento, sottolinea il carattere sostanzialmente offensivo dell'articolo 3, mediante il quale il Governo smentisce apertamente gli impegni assunti di fronte al Parlamento nel corso della discussione sulla legge finanziaria, ipotizzando un meccanismo destinato a creare la totale paralisi del settore ed a sortire effetti lesivi di beni costituzionalmente protetti, quali la salute e la vita.

Prende quindi la parola il senatore Mancino, il quale sottolinea che la Commissione è oggi chiamata non già ad esaminare nel merito il provvedimento, ma ad esprimere un parere circa la sua idoneità a porre misure atte a ricondurre ad un livello compatibile il fabbisogno del 1988. In particolare, per quanto riguarda l'articolo 3, la Commissione è chiamata a valutare l'idoneità dei meccanismi ivi previsti al fine di garantire la speditezza ed il massimo del rigore in sede di accertamento della sussistenza delle invalidità nonchè la tutela degli aventi diritto, in relazione ai principi costituzionalmente sanciti. Sarà invece compito della Commissione di merito valutare se sussistano altri meccanismi, maggiormente idonei al raggiungimento di tali fini.

Interviene il senatore Maffioletti, il quale, rilevata la necessità di un rapporto di congruità tra il fine che si intende perseguire ed il

mezzo prescelto, giudica irrazionale che nell'articolo 3 si preveda l'integrazione delle commissioni mediche con medici scelti dalle organizzazioni rappresentative delle categorie interessate. Egli manifesta inoltre le proprie perplessità circa la stessa congruità dell'articolo 3 rispetto al fine del risanamento della finanza pubblica, rilevando altresì che la sede istituzionale della manovra economica non può essere costituita da un decreto-legge, bensì dalla legge finanziaria.

Il senatore Lombardi osserva che l'articolo 3 stabilisce nuove procedure che rischiano sostanzialmente di pregiudicare in modo indiscriminato la possibilità del riconoscimento di un giusto beneficio per gli effettivi aventi diritto. Al fine di evitare il verificarsi di un fenomeno sicuramente paradossale, ma condividendo le ragioni di fondo che hanno spinto il Governo a ricorrere alla decretazione d'urgenza, egli propone che la Commissione esprima un parere favorevole corredato da osservazioni e raccomandazioni in modo da suggerire alla Commissione di merito di prevedere il 31 dicembre quale termine per la costituzione delle nuove commissioni, di stabilire una disciplina transitoria per il funzionamento delle attuali commissioni, di prevedere l'inoltro diretto delle domande di riconoscimento della invalidità (escludendo il passaggio alla competente Direzione generale del Ministero del tesoro).

Prende quindi la parola il sottosegretario Gitti che sottolinea come sia ferma volontà del Governo far sì che l'erogazione dei benefici da parte dello Stato avvenga unicamente a favore degli aventi diritto.

Quanto alla pretesa disomogeneità del provvedimento, egli rileva che le misure in esso contenute risultano unificate in ragione del contenuto teleologico di esso.

Conclude sottolineando la piena disponibilità del Governo ad accettare le eventuali modifiche proposte in sede di esame di merito del provvedimento.

La Commissione, dopo aver respinto la proposta avanzata dai senatori Pasquino e Boato di esprimere parere contrario sull'intero disegno di legge, nonchè quella avanzata dal senatore Taramelli di condizionare il parere favorevole alla soppressione dell'artico-

lo 3, conferisce mandato al presidente Elia di trasmettere alla Commissione di merito un parere favorevole, con le osservazioni e raccomandazioni emerse nel corso del dibattito.

IN SEDE REDIGENTE

Ordinamento dei servizi pubblici degli enti locali (750)

(Discussione e rinvio)

Riferisce alla Commissione il senatore Murrura, il quale fa presente come da più parti fossero state sollevate perplessità in ordine all'opportunità dell'esame da parte del Senato del disegno di legge in titolo, in presenza di una parallela discussione presso l'altro ramo del Parlamento sulla riforma degli enti locali.

A suo parere, però, tale obiezione deve essere superata in considerazione dell'utilità, comunque, di addivenire ad una riforma dell'attuale disciplina dei servizi pubblici locali, anacronistica e non più rispondente alle necessità di una società in continua evoluzione.

Egli si sofferma poi brevemente sull'articolato, con particolare riguardo all'articolo 4 (che disciplina le forme di gestione dei servizi) alle norme di cui al Titolo II (relative alla natura giuridica ed alle strutture dell'azienda) sottolineando soprattutto la necessità di attribuire la rappresentanza dell'azienda al presidente anziché al direttore, in modo da contrastare una sorta di involuzione tecnocratica cui oggi si assiste nel governo dei servizi pubblici, e alle norme di cui al Titolo III (relative al sistema dei controlli).

Egli conclude raccomandando che si proceda in tempi rapidi alla discussione del provvedimento e sottolinea come, in un momento in cui si discute spesso superficialmente di riforme istituzionali, acquisti particolare rilevanza l'approvazione di una legge così importante per la vita quotidiana della collettività.

Si apre la discussione generale.

Il senatore Santini ricorda come la legge 29 marzo 1903, n. 103, che costituisce la prima normativa in materia di assunzione da parte dei Comuni dei servizi pubblici, sia nata dall'incontro fra le esperienze maturate dal movimento municipalista socialista e cattolico

e l'elaborazione teorica dei settori più moderni del movimento liberale.

Tale legge - la cui approvazione dovette superare le opposte resistenze di quei gruppi democratici che temevano venisse imbrigliata la spontanea sperimentazione a livello municipale di forme di servizio pubblico e di quei conservatori i quali difendevano il monopolio privato nella gestione di tali servizi - non è stata sostanzialmente modificata dalla legge n. 2578 del 1925 che, nel complesso, si è limitata ad un'opera semplificatrice e razionalizzatrice.

L'esperienza degli ultimi decenni, però, ha posto in luce un progressivo invecchiamento del sistema, la cui gestione da parte degli enti locali risulta sempre più difficile. Il testo in discussione, che costituisce comunque un grosso elemento di novità, necessita indubbiamente di miglioramenti per i quali sarà importante l'apporto della concreta esperienza degli enti locali stessi.

Egli propone quindi di costituire, non appena terminata una discussione generale da cui dovranno essere desunte le linee generali della nuova normativa, un apposito gruppo di lavoro.

Il senatore Taramelli, dal canto suo, fa presente che il Gruppo comunista ritiene opportuna una sospensione di quindici giorni della discussione, sia per poter meglio esaminare tutte le questioni connesse all'approvazione della nuova disciplina, sia per tentare un coordinamento con i lavori della Commissione affari costituzionali della Camera dei deputati che dovrà esaminare la riforma dell'ordinamento degli enti locali.

Concorda il senatore Vetere.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il Presidente fa presente la necessità di rinviare l'esame di taluni provvedimenti all'ordine del giorno in quanto non sono stati ancora trasmessi i relativi pareri da parte delle Commissioni competenti in sede consultiva.

Mentre per taluni di tali parere non sono ancora trascorsi i termini, vi sono da considerare sia l'obbligatorietà del parere della Com-

missione bilancio sul disegno di legge concernente la tutela della minoranza slovena (937), assegnato in sede deliberante, sia la richiesta avanzata dal Presidente della 2^a Commissione di una proroga per la trasmissione del parere in ordine al disegno di legge costituzionale sulla riforma dei procedimenti d'accusa (226-565B).

Egli quindi, rilevando che appaiono avviati a conclusione tanto l'esame del provvedimento concernente la disciplina dell'esercizio del diritto di sciopero quanto l'esame di quello relativo all'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica - entrambi esaminati in sede di Commissioni riunite rispettivamente con la Commissione lavoro e la Commissione istruzione - fa presente la necessità di concludere rapidamente l'esame in sede ristretta del disegno di legge sull'ordinamento della Presidenza del Consiglio.

Fa presente poi, per ciò che riguarda il coordinamento fra l'esame dei disegni di legge costituzionali sui poteri delle Camere e quello delle proposte di modifica al Regolamento, che il presidente Spadolini ha deciso di dedicare una seduta della Giunta per il Regolamento del Senato il 28 giugno prossimo

venturo alla discussione di dette proposte di modifica.

Il senatore Taramelli sottolinea l'opportunità di dare inizio, nella seduta di domani all'esame del disegno di legge sulla tutela della minoranza slovena (343) ed a quello che stabilisce le norme generali sulla procedura per l'esecuzione degli obblighi comunitari (835).

Il senatore Murmura propone di sconvocare - anche in considerazione della seduta delle Commissioni riunite 1^a e 11^a convocata per le ore 17 - la seduta di Comitato ristretto sulla riforma della Presidenza del Consiglio, convocata nel primo pomeriggio, chiedendo eventualmente l'autorizzazione alla Presidenza del Senato a riunire il Comitato ristretto anche nella settimana fra il 20 e il 26 giugno.

La Commissione concorda.

SCONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il Presidente avverte che la seduta, convocata domani alle ore 9,30, non avrà luogo.

La seduta termina alle ore 12,45.

GIUSTIZIA (2^a)

GIOVEDÌ 9 GIUGNO 1988

52^a Seduta*Presidenza del Presidente
COVI**Interviene il sottosegretario di Stato per la
grazia e la giustizia Castiglione.**La seduta inizia alle ore 10,15***IN SEDE DELIBERANTE****Modifiche alla disciplina degli esami di procuratore
legale (1050)**, approvato dalla Camera dei deputati
(Discussione e rinvio)

Il presidente Covi, relatore, dà preliminarmente conto della genesi particolare del disegno di legge ricordando le difficoltà che nelle grandi sedi di corte d'appello si sono riscontrate per l'alta affluenza di candidati, che ha determinato intollerabili ritardi nella correzione degli elaborati e sovrapposizioni fra successivi esami di procuratore legale. Il testo pervenuto dalla Camera mira in primo luogo a snellire tali operazioni e propone pertanto l'istituzione di sottocommissioni per una revisione decentrata delle prove scritte. Ma il disegno di legge, scaturito da una proposta del Governo, recepisce anche un più ampio movimento d'opinione volto ad accentuare nelle prove il livello di preparazione pratica del candidato più che il possesso di nozioni teoriche. In questo senso è la disposizione dell'articolo 3, il quale prevede che le prove consistano nella redazione di pareri motivati in materie regolate dai codici civile e penale e di un atto giudiziario, che postuli conoscenze in diritto sostanziale e processuale, in una materia scelta dal candidato fra il diritto privato, il diritto penale ed il diritto amministrativo.

Il presidente Covi passa quindi all'esame dell'articolato, premettendo che il testo in esame ha natura novellistica rispetto alla vigente normativa, ossia le leggi n. 36 del 1934, n. 406 del 1985 ed il regio decreto n. 37 del 1934.

Dopo aver dato conto della composizione delle Commissioni esaminatrici - composte di cinque membri titolari, dei quali due avvocati iscritti da almeno otto anni all'Ordine del distretto, due magistrati dello stesso distretto con qualifica non inferiore a quella di consigliere di corte d'appello ed un professore universitario -, il relatore si sofferma sulle modalità di espletamento delle prove orali e sui criteri di valutazione delle prove effettuate. Tali prove dovrebbero consistere nella discussione di brevi questioni relative a cinque materie scelte dal candidato e nella dimostrazione della conoscenza dell'ordinamento forense e dei diritti e dei doveri dell'avvocato.

La revisione dei lavori scritti inoltre, in base all'articolo 6, dovrà aver luogo in tempi brevi e comunque non oltre i sei mesi dalla conclusione delle prove. Infine, all'articolo 11, si dispongono le particolari modalità di applicazione della legge, prevedendo anche - per la sessione di esame 1988 - che siano ammessi alla prova orale i candidati che, avendo riportato non meno di cinque punti in una delle prove, abbiano conseguito nell'altra non meno di sette punti.

Conclude auspicando una rapida approvazione del disegno di legge, pur non nascondendo l'opportunità di alcune modifiche alla formulazione adottata dalla Camera.

Si apre la discussione generale.

Il senatore Corleone ritiene che il Governo, presentato il disegno di legge di modifica alla disciplina degli esami di procuratore legale, non abbia dato una risposta precisa al disagio, profondo e motivato, di numerosi candidati circa le evidenti difformità di risultati nello svolgimento delle prove fra i vari distretti del territorio nazionale. Sottopone all'attenzione della Commissione l'opportunità di chiedere al

Ministero dati statistici sugli esiti degli esami effettuati nel corso dell'ultimo decennio.

Il senatore Acone esordisce rilevando come il disegno di legge tenti di risolvere, ma riuscendovi solo in parte, alcuni problemi annosi dell'avvocatura.

Si sofferma quindi sull'articolo fondamentale, relativo alle prove scritte ed orali, apprezzando il taglio pratico delle prove scritte; ritiene tuttavia che sia necessario specificare i criteri di valutazione per la correzione delle prove, affinché l'antica impostazione - eminentemente teorica - nella correzione degli elaborati non riemerge, con il risultato di nuocere ai candidati che hanno privilegiato l'approccio pratico.

Circa l'uniformità di criteri di valutazione, in relazione anche alle innovazioni introdotte con la legge del 1985, concorda con l'auspicio di ridurre le diversità valutative a favore di una omogeneità fra le varie commissioni giudicatrici.

Con riferimento all'articolo 4 si augura che venga consentita ai candidati, durante le prove scritte, la consultazione di codici commentati non solo con la giurisprudenza, ma anche con la dottrina.

In conclusione, pur dicendosi favorevole all'approvazione del provvedimento, preannuncia la presentazione di emendamenti.

Il senatore Filetti ravvisa nel disegno di legge una rimeditazione generale delle procedure di accesso alla professione forense; tuttavia, pur apprezzando in linea di massima la nuova connotazione delle prove di idoneità, si rammarica del fatto che il disegno di legge non si spinga più avanti sulla via della riforma dell'Ordine forense. Si compiace dell'incremento delle prove scritte, che passano da due a tre. Esprime però profonda perplessità sull'articolo 4 che introduce la possibilità di avvalersi dei codici commentati e si dichiara contrario, anche in ragione del troppo diffuso appiattimento delle argomentazioni degli avvocati sulle massime giurisprudenziali.

Conclude mostrando perplessità per l'articolo 10 che, per il passaggio da procuratore ad avvocato, eleva il requisito temporale da quattro a sei anni, senza tuttavia introdurre uno sbarramento che consenta di valutare la preparazione maturata.

Il senatore Pinto ritiene che il testo costituisca una risposta solo parziale ai problemi

dell'avvocatura, la soluzione dei quali darebbe un contributo non indifferente per combattere i mali della giustizia.

Con riferimento all'articolo 1 concorda con il senatore Filetti quando ha ventilato l'introduzione, per i professori universitari membri della commissione esaminatrice, del requisito della contiguità territoriale. Quanto al comma 5, ne auspica una riformulazione giacché altrimenti si potrebbero porre difficoltà d'ordine applicativo.

Analogamente manifesta perplessità di ordine pratico in riferimento al comma 2 dell'articolo 3. In ordine al comma 3 dello stesso articolo giudica opportuno prevedere che la scelta da parte del candidato delle materie costituenti oggetto della prova orale venga effettuata all'atto della domanda. Oltretutto ritiene doveroso introdurre al medesimo comma 3 l'obbligatorietà della prova nelle materie maggiormente legate all'esercizio professionale.

Manifesta altresì avviso contrario all'articolo 4, che consente la consultazione di codici commentati.

Preannuncia, infine, la presentazione di emendamenti.

Prende quindi la parola il senatore Di Lembo per esprimere consenso sulle scelte e sugli obiettivi di un provvedimento che, in certa misura, rappresenta anche una anticipazione della futura riforma della professione forense.

Ciò non toglie che nell'articolato possa risultare opportuno qualche intervento correttivo: in particolare, con riferimento all'articolo 1, (che disciplina la composizione delle commissioni preposte ad esami cui parteciperà un altissimo numero di candidati), esprime perplessità in ordine all'elevazione del periodo minimo di iscrizione all'Albo degli avvocati, per i componenti espressi dal consiglio dell'Ordine, da cinque ad otto anni. Comunque la riduzione del numero dei candidati per ciascuna sottocommissione rappresenta, a suo avviso, un fatto positivo anche ai fini di garantire, nei limiti del possibile, la necessaria omogeneità dei criteri di giudizio.

Quando all'articolo 2, il senatore Di Lembo si dice preoccupato per la situazione che si verrà a creare nei confronti dei partecipanti agli esami per procuratore legale nell'anno 1989: infatti le norme ministeriali che dovrann

no disciplinare le modalità della pratica vedranno la luce solo dopo che i candidati avranno trascorso la maggior parte del periodo di tirocinio di due anni; di qui la necessità di prevedere una disposizione transitoria.

In merito all'articolo 3 è da condividere il parziale ritorno alla struttura degli esami articolata in tre prove scritte, una delle quali avente carattere pratico; analogamente è opportuno l'aver recuperato adeguato spazio, nelle prove scritte, al diritto penale sostanziale. Soprattutto, la prova pratica contribuirà ad indirizzare i giovani praticanti nelle loro scelte professionali: in ogni caso è giusto pretendere da chi ha compiuto due anni di pratica professionale la capacità di redigere in modo soddisfacente un atto giudiziario.

Sempre con riferimento all'articolo 3, il senatore Di Lembo prospetta qualche dubbio in ordine alla disposizione che affida a ciascun candidato la scelta di tutte le materie che formeranno oggetto delle prove orali, perchè in questo modo potrebbe riscontrarsi una sorta di fuga proprio da quelle materie che costituiscono il fondamento della professionalità forense.

L'articolo 4, poi, benchè da molti criticato non deve destare scandalo: è anzi opportuno che i candidati possano consultare i codici commentati con la giurisprudenza, dal momento che la correttezza dei richiami giurisprudenziali rappresenta un ulteriore elemento per giudicare della validità della loro preparazione.

Il senatore Di Lembo esprime anche riserve riguardo alla disposizione del comma 4 dell'articolo 22 del regio decreto n. 37 del 1934, come risulta sostituito dall'articolo 5 del testo all'esame: la presenza obbligatoria dei cinque candidati alla chiusura delle buste rappresenta - in sostanza - un ingiusto atto di sfiducia nelle commissioni. Da ultimo rileva come la disposizione dell'articolo 6 ponendo termini tassativi non facili da rispettare per la correzione degli elaborati rischi di creare i presupposti di un enorme contenzioso amministrativo.

Il senatore Battello, sottolineando come l'approfondito esame condotto presso l'altro ramo del Parlamento abbia riguardato numerosissimi testi - alcuni dei quali disabbinati ed altri assorbiti nel provvedimento - rappresenta

l'esigenza di non chiudere oggi la discussione generale per dar modo, a chi lo desidera, di documentarsi adeguatamente.

Interviene poi il senatore Gallo, il quale si dichiara preliminarmente favorevole al disegno di legge, che tende a rendere meno scolastici e più seri gli esami da procuratore.

Con riferimento alle singole disposizioni, ed in particolare all'articolo 1, conviene sull'opportunità dello smembramento della commissione d'esame in sottocommissioni, ma rileva come l'unicità della presidenza risulti di freno ad un lavoro spedito di queste ultime: meglio sarebbe stato prevedere anche la nomina di un presidente per ciascuna sottocommissione.

Quanto all'articolo 3, oltre a qualche correzione di carattere formale ai commi 1 e 2, sarebbe necessario stabilire che le discipline relative ai codici, sostanziali e di rito, formino obbligatoriamente oggetto delle prove orali, lasciandosi in facoltà del candidato solo la scelta della quinta materia.

In ordine all'articolo 4, si dichiara non solo risolutamente favorevole alla consultazione dei codici commentati con la giurisprudenza ma anche a quella dei testi commentati con la dottrina: infatti, dando agli aspiranti procuratori la possibilità di utilizzare gli strumenti fondamentali della loro professione, si potrà meglio valutarne la specifica idoneità.

La disposizione relativa alla presenza di cinque candidati alle operazioni di chiusura delle buste è probabilmente superflua: è comunque opportuno che tali candidati vengano scelti per sorteggio e che, qualora non si presentino, si possa dare comunque corso alla apposizione dei sigilli.

In conclusione il senatore Gallo, dopo aver condiviso la preoccupazione espressa dal senatore Di Lembo in ordine al combinato disposto degli articoli 2 e 11, ribadisce il proprio avviso pienamente favorevole all'approvazione di una normativa che rende più coerente all'esercizio dell'attività professionale l'esame di procuratore.

Il presidente Covi, accogliendo l'invito precedentemente rivoltagli dal senatore Battello rinvia il seguito della discussione alle sedute della prossima settimana.

La seduta termina alle ore 12,15.

BILANCIO (5^a)

GIOVEDÌ 9 GIUGNO 1988

55^a Seduta

Presidenza del Presidente
ANDREATTA

Intervengono i ministri del tesoro Amato, delle finanze Colombo e il ministro senza portafoglio per i problemi delle aree urbane Tognoli. Intervengono, altresì, i sottosegretari di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Carlotto, per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno Galasso e per il tesoro Pavan.

La seduta inizia alle ore 10,05.

IN SEDE CONSULTIVA

Giugni ed altri: Norme di sostegno all'autoregolamentazione del diritto di sciopero nei servizi essenziali e sulla precettazione nei casi di emergenza (317)

Mancino ed altri: Disciplina dell'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali (735)

Gualtieri ed altri: Regolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali (783)

Antoniazzi ed altri: Norme in tema di azione per la repressione della condotta antisindacale, di accordi sindacali nel pubblico impiego e nei servizi pubblici e di tutela dei diritti costituzionalmente garantiti della persona. Istituzione dell'agenzia per le relazioni sindacali nei servizi pubblici (957)

(Parere alle Commissioni riunite 1^a e 11^a)
(Seguito e conclusione dell'esame)

Si riprende l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana di ieri della Sottocommissione per i pareri.

Il Presidente, dopo avere ricordato che l'esame, rimesso alla Commissione plenaria su

richiesta del Gruppo comunista, verte su un testo unificato proposto dalle Commissioni 1^a e 11^a riunite e risultante dalla unificazione di vari disegni di legge sulla materia, ricorda che si tratta di individuare una soluzione di copertura per gli oneri recati dagli articoli 10 e 11 del testo unificato, che facevano riferimento a un accantonamento di fondo globale, destinato a diversa finalizzazione.

Il sottosegretario Pavan, dopo aver ribadito che l'indicazione di copertura proposta non poteva essere accettata in quanto destinata a fronteggiare gli oneri relativi al disegno di legge relativo alla Presidenza del Consiglio, *in itinere* presso il Senato, propone una formulazione sostitutiva del comma 6 dell'articolo 10, relativo appunto alla clausola di copertura finanziaria, formulazione con cui si fa riferimento all'accantonamento relativo alla riforma del processo amministrativo, che verrebbe utilizzato, per 1 miliardo per l'esercizio in corso (considerata la minore incidenza degli oneri sul 1988) e per 3 miliardi per ciascuno degli anni 1988 e 1989.

La Commissione delibera quindi di esprimere un parere favorevole sul provvedimento, subordinato alla sostituzione del comma 6 dell'articolo 10, relativo alla clausola di copertura, nel senso indicato dal rappresentante del Tesoro, incaricando l'estensore designato, senatore Cortese, di trasmettere un parere di tale tenore.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 aprile 1988, n. 115, recante disposizioni per consentire la conclusione del programma straordinario di interventi nell'area metropolitana di Napoli e altre misure in materia di interventi straordinari dello Stato (1082), approvato dalla Camera dei deputati

(Nuovo parere alla 13^a Commissione)

Il presidente Andreatta, in via preliminare, fa presente che la Commissione plenaria aveva già espresso un parere contrario sul provvedi-

mento nella seduta pomeridiana di ieri, dichiarando peraltro la disponibilità a riesaminare il testo nel caso i Ministri competenti fossero stati in grado di fornire elementi conoscitivi nuovi in ordine alle quantificazioni, su cui erano state espresse riserve, e alle relative coperture finanziarie, tali da giustificare una revisione del parere già espresso.

Il sottosegretario di Stato per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno Galasso, prendendo la parola, fa rilevare, in via generale, che il decreto in esame costituisce la reiterazione di un provvedimento, non convertito nei termini costituzionali, emanato dalla precedente compagine governativa, con il quale il Governo in carica intende portare a completamento una fase ormai esaurita, che va chiusa nel merito e nel metodo degli interventi.

Dopo che il sottosegretario Galasso si è poi richiamato alle osservazioni svolte dal sottosegretario Pavan in ordine ai profili di copertura, interviene brevemente il senatore Azzarà, il quale fa presente che, nel dibattito già svoltosi sul provvedimento, non sono stati chiariti i problemi emersi in ordine alla diversa utilizzazione che viene disposta dei fondi relativi alla legge n. 64 del 1986 e dei fondi FIO, in relazione anche alla estensione ad aree territoriali diverse da quelle originariamente previste da quegli interventi legislativi.

Ha quindi la parola il presidente Andreatta, il quale chiarisce ulteriormente l'ordine dei problemi emersi in relazione al provvedimento e che riguardano sia la quantificazione delle nuove forme di intervento autorizzate, sia l'estensione generalizzata degli incentivi a una vasta gamma di attività produttive, (senza che sia stabilito un limite finanziario e una previsione attendibile della portata degli interventi), sia, infine, la utilizzazione per finalità diverse da quelle originariamente previste dei fondi della legge n. 64 del 1986, mentre, conclude il Presidente, sono emersi altresì consistenti dubbi in ordine all'effettiva portata dei fenomeni sismici del gennaio 1988, quale presupposto di fatto alla base degli interventi di cui all'articolo 8.

Il sottosegretario Galasso, riprendendo la parola, fa osservare, per quel che riguarda l'articolo 2, che il problema del passaggio del patrimonio immobiliare ivi disposto richiede

una urgente e definitiva soluzione, sottolineando altresì che la situazione oggettiva delle finanze degli enti locali interessati ha consigliato la soluzione di copertura prospettata; quanto all'articolo 4, dopo aver ricordato che attende ancora definitivo completamento il programma relativo agli alloggi, fa rilevare che il riferimento al fondo per la protezione civile ha risposto all'obiettivo di una semplificazione delle procedure con una chiara indicazione della fonte di copertura; quanto poi ai fenomeni sismici di cui al comma 1 dell'articolo 8, fa presente che nessuna contestazione è emersa nel corso della discussione presso l'altro ramo del Parlamento.

Il presidente Andreatta, in relazione a tale ultima questione fornisce alcuni dati, (che lascia agli atti della Commissione) elaborati della rete statale di rilevazioni sismiche, che non sembrerebbero avvalorare la gravità degli eventi calamitosi; il senatore Coviello sottolinea che i nuovi fenomeni sismici insistono su zone già danneggiate in precedenza e per le quali non si è tempestivamente intervenuto. Ha la parola quindi il senatore Azzarà, il quale rileva che le perplessità della Commissione si erano appuntate non tanto sulla effettiva sussistenza dei fenomeni sismici richiamati dall'articolo 8, quanto sulla opportunità di disporre, in conseguenza di questi, trasferimenti di zone abitate.

Il sottosegretario Galasso, replicando ai rilievi formulati, osserva che il decreto-legge, che fa appunto riferimento a fenomeni sismici, (che - egli ribadisce - interessano zone e insediamenti già gravemente danneggiati), utilizza tale dizione solo in via prudenziale, rendendo altresì possibile una modulazione diversa e graduata degli interventi a seconda delle effettive esigenze delle popolazioni interessate. Quanto poi all'articolo 9, osserva che l'ampliamento della gamma di incentivi, che vengono così autorizzati, va valutato in relazione al tipo di tessuto economico e sociale delle zone danneggiate, in cui le nuove attività, cui vengono estesi gli incentivi, costituiscono il vero motore della possibile ripresa economica.

Dopo una osservazione del senatore Vignola in ordine alla opportunità di tenere anche conto dei rapporti con le Comunità Europee, il

sottosegretario Galasso, (anche in seguito a una richiesta di chiarimenti del senatore Forte in ordine alla data effettiva di emanazione del decreto ministeriale di individuazione dei Comuni danneggiati, di cui al comma 1 dell'articolo 8, decreto che - ad avviso dello stesso senatore Forte - risulta indispensabile per una precisa quantificazione degli interventi), fa osservare che, in ogni caso, le provvidenze, cui tale decreto fa riferimento, non potranno che essere dimensionate entro i limiti disposti dal successivo comma 4 del medesimo articolo 8.

Il senatore Forte ribadisce, al riguardo, che tale procedura di spesa non può essere considerata accettabile, non essendo, allo stato, ancora noto l'elenco dei Comuni danneggiati, e, quanto all'articolo 10, sottolinea che l'estensione dei benefici di cui all'articolo 1, comma 2 della legge n. 470 del 1987 anche ad un'altra classe di Comuni, è sostanzialmente priva di copertura finanziaria, in quanto i fondi della stessa legge, cui è riferita la copertura, risultano, in larga parte, già utilizzati.

Il senatore Ferrari-Aggradi, dopo aver espresso soddisfazione per la decisione di investire direttamente la Commissione plenaria dell'esame di un provvedimento così complesso e dopo aver auspicato che tale procedura venga seguita in futuro ogni qual volta emergano problemi di tale rilevanza, ribadisce l'esigenza di improntare tale tipo di interventi alla massima chiarezza e coerenza, sottolineando che è opportuno evitare di creare pericolosi precedenti e gravi situazioni di disparità.

Il senatore Bosco, relatore sul provvedimento presso la Commissione di merito, si sofferma in particolare sull'articolo 10 del decreto, che risulta proposto dal Governo e la cui portata è assai più vasta di quella indicata nella relazione governativa di accompagnamento, che fa riferimento esclusivamente a un assai ristretto tipo di interventi essenziali, laddove, al contrario, tale articolo dispone una gamma vastissima di provvidenze, che vengono estese a un elenco di comuni localizzati prevalentemente in aree dell'Italia Settentrionale. Al riguardo, fa presente che ha intenzione di proporre in sede di Commissione di merito la

soppressione di tale disposizione, sottolineando la gravità di tale modo di legiferare.

Il senatore De Vito ribadisce che il dibattito svoltosi non ha fatto che confermare le ragioni alla base del parere contrario precedentemente espresso, sottolineando l'estrema gravità di un modo di procedere che non consente una previa identificazione delle zone di territorio interessate; nel ricordare poi che il provvedimento (che era originariamente destinato al completamento degli interventi per Napoli) risulta attualmente composto di una serie di materie estranee, dichiara che non si può che ribadire l'orientamento contrario già espresso.

Il senatore Florino, dopo aver denunciato la grave situazione di emergenza in cui versano ancora le popolazioni colpite dal terremoto di Napoli, emergenza che va addebitata a precise responsabilità politiche della classe di governo, sottolinea l'urgenza di completare gli interventi a favore di tali zone; al riguardo, sottolinea che su tale parte del decreto non sono emersi sostanziali problemi di copertura, e ribadisce che sono gli articoli 8, 9 e 10 a suscitare i maggiori dubbi e perplessità.

Il senatore Cortese osserva che il dibattito svoltosi ha ulteriormente evidenziato l'esigenza di varare in tempi brevi una legge di tipo generale sulle calamità naturali, che ricomprenda la totalità del territorio nazionale; quanto al merito del provvedimento, qualora dovesse rendersi necessaria una eventuale reiterazione di esso, sottolinea l'opportunità di prevedere una previa individuazione degli interventi oppure di limitare la portata del provvedimento stesso alla sola conclusione del programma straordinario per l'area metropolitana di Napoli.

Il senatore Vignola, nel ribadire il profondo impegno del Gruppo comunista ad una sollecita conclusione del programma di interventi per Napoli, in relazione anche alla liquidazione delle gestioni commissariali, formula una severa critica nei confronti del Governo, che ha consentito tale grave dilatazione dei contenuti normativi del provvedimento in esame.

Il presidente Andreatta, riepilogando l'andamento della discussione, rileva che le ulteriori osservazioni emerse non possono che confermare il precedente parere contrario già espresso sul provvedimento, parere che può, a

suo avviso, essere ulteriormente integrato con le risultanze del dibattito testè svoltosi.

Concorda la Commissione.

Il Presidente sospende brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 11,20, è ripresa alle ore 11,30.

Dopo che il sottosegretario Galasso ha ulteriormente ribadito tutte le osservazioni già svolte in precedenza, sottolineando in particolare che il Governo, nel reiterare il provvedimento, ha comunque tenuto in larga misura conto delle modifiche che erano state apportate in sede parlamentare e che ulteriori emendamenti sono stati poi inseriti dall'altro ramo del Parlamento, ha la parola il presidente Andreatta il quale, dopo aver ringraziato il sottosegretario Galasso, assicura che la conferma del parere contrario non intende implicare un giudizio sfavorevole sull'attività del Governo, nella consapevolezza che alcune disposizioni, sulle quali si sono appuntati i rilievi critici, sono state inserite nel corso dell'esame parlamentare.

La Commissione incarica quindi il relatore di trasmettere un parere, che reiteri il precedente parere contrario con le ulteriori osservazioni emerse dal dibattito.

Disposizioni in materia di parcheggi e programma triennale per le aree urbane maggiormente popolate (656)

(Parere alla 8ª Commissione)
(Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione il presidente Andreatta, il quale, illustrato il contenuto del provvedimento, fa presente che occorre comprendere la coerenza di tutte le cifre riportate e quindi di quelle relative alla copertura: allo scopo, sarebbe stata utile una maggiore esplicazione del ragionamento del Tesoro utilizzato per pervenire alla formulazione della norma. In conclusione, occorre approfondire il rapporto sussistente tra le varie cifre, il motivo della decorrenza degli interessi dal 1988 e la modifica del riferimento formale della clausola di copertura.

Più in generale, il presidente Andreatta, dopo aver fatto presente che i pareri che deve esprimere la Commissione bilancio devono anche tener conto delle esigenze legate alla programmazione dei flussi finanziari, fa rilevare che il problema da porsi riguarda se un intervento come quello ipotizzato nel settore produca o meno gli effetti desiderati: infatti, la logica degli incentivi può provocare distorsioni e poi sussiste il problema dei parcheggi privati, in ordine al quale occorre definire termini di lungo periodo per le concessioni durevoli con possibilità di ritorno e la trasferibilità dei relativi diritti.

È chiaro - prosegue il presidente Andreatta - che occorre preventivamente regolamentare in maniera coercitiva il traffico ed elevare l'importo delle multe, rivedendo la materia delle rimozioni delle auto. Un'altra misura da prendere sarebbe quella di subordinare gli accessi al centro storico al pagamento di un corrispettivo pari alla tassa di circolazione annuale e al possesso di un posto-macchina.

Occorre rendersi conto che in un periodo difficile di finanza pubblica non si possono che centellinare le risorse in relazione al vasto spettro di esigenze: nella fattispecie, dovendo privilegiare quelle più urgenti, è possibile effettuare una riconsiderazione, abbandonando la logica degli incentivi, in quanto si potrebbero innescare meccanismi di richieste sempre maggiori.

Ha la parola quindi il ministro Tognoli, il quale, dopo aver fatto presente di aver tenuto già conto di una parte delle osservazioni nelle varie disposizioni emanate sul disegno di legge, fa osservare che la logica sottostante il provvedimento è quella di finanziare quei parcheggi meno remunerativi, se gestiti dai privati, e quindi con più alta redditività sociale, il che spiega il contributo in conto interessi.

Indubbiamente sussiste anche il problema di rendere possibili parcheggi privati su suolo pubblico e sussistono ipotesi di emendamenti che vanno in tal senso, prevedendo altresì esenzioni fiscali in ordine agli oneri di organizzazione e ad altri tributi: per il momento, però occorre, a suo avviso, dare un parere favorevole sul disegno di legge, che è volto a facilitare

la costruzione di parcheggi, anche se non si può non tener conto del fatto che, in qualche caso, occorre disincentivare tali operazioni, in quanto foriere di conseguenze negative sul traffico.

Il presidente Andreatta chiede al ministro Tognoli se sia possibile distinguere i parcheggi ad alta redditività sociale, per la cui costruzione si renda necessario il disegno di legge in esame: il ministro Tognoli assicurare l'invio di apposita documentazione.

Il senatore Riva, nel dichiararsi favorevole alla impostazione in tema di pareri proposta dal presidente Andreatta, sostiene che occorre evitare di abbandonare ai privati la gestione della domanda di parcheggi, in quanto in tal caso essi sarebbero costruiti essenzialmente nei centri delle varie città: l'obiettivo è infatti quello di garantire un'efficace gestione pubblica della risposta a tale domanda, collegando la manovra ad un piano effettivo di trasporti pubblici. In tal caso non solo si risolverebbero i problemi posti dall'articolo di copertura, ma si eviterebbe il proliferare delle richieste da parte delle varie città.

Il senatore Cortese osserva che occorrerebbe condizionare il contributo alla predisposizione di piani per parcheggi (e per il traffico) e alla chiusura dei centri storici.

Il senatore Bollini chiede i motivi per i quali gli interessi decorrano dal 1988 e se sussista una relazione tra gli investimenti e gli stanziamenti.

Il ministro Tognoli fa presente che gli interessi sono stati previsti per il 1988, in quanto appunto il disegno di legge è stato presentato nel 1987.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

Conversione in legge del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173, recante misure urgenti in materia di finanza pubblica per l'anno 1988 (1052)

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Replica agli intervenuti il relatore, senatore Abis.

Nel far presente preliminarmente che dagli interventi emerge un accordo più ampio di quanto fosse stato prevedibile, dichiara di condividere le osservazioni del senatore Bollini in ordine alla scarsità degli elementi adottati per giustificare la quantificazione delle maggiori entrate e delle minori spese, nonché quelle del senatore Ferrari Aggradi sulla funzionalità rispetto all'obiettivo del risanamento da parte del decreto all'esame.

Nel riprendere poi l'intervento del senatore Barca, fa presente che il debito pubblico pesa in maniera negativa sul prodotto interno lordo e quindi occorre andare verso una revisione del rapporto tra fabbisogno e prodotto interno lordo, nel senso che, solo se si riduce il primo, il secondo può incrementarsi: qui sta il motivo dello sforzo del Governo per abbassare il debito e alleviare di 7 mila miliardi il fabbisogno 1988.

I contrasti emersi dalla discussione riguardano più il metodo che non gli obiettivi: lo dimostra il dibattito sull'articolo 1, il cui spirito, ossia la necessità di centralizzare i flussi alla Tesoreria, escludendo la banche trova il consenso di tutti. Si tratta di un tema delicato che può essere oggetto di modifiche e al riguardo appaiono utili le considerazioni espresse dai senatori De Vito e Barca.

Sull'articolo 3, poi, non è possibile disconoscere, a suo avviso, la funzione assistenziale delle pensioni di invalidità, ma il problema è quello di uniformare i criteri di giudizio per le varie forme di invalidità, anche se il sistema della centralizzazione delle pratiche può creare difficoltà di smaltimento e comunque sussistono aspetti problematici per l'utilizzazione del personale militare.

Dopo che il senatore Bollini ha fatto rilevare che l'unico effetto della norma è quello di far slittare negli anni a venire la concessione di 150 mila pensioni e il presidente Andreatta ha notato che comunque si tratta di un settore nel quale bisogna intervenire per evitare gli abusi che si sono verificati, il relatore Abis fa presente che la norma di cui all'articolo 3 serve a rendere più obiettivi i criteri e non pregiudica certo il varo della riforma organica.

Nel ricordare poi che la manovra sull'IVA non comporta alcun aggravio e, comunque ha

un effetto benefico sull'Erario per il 1988, conclude nel senso del varo in tempi sollecitati della manovra così come presentata dal Governo.

Seguono le repliche del Ministro delle finanze e del Ministro del tesoro.

Il ministro delle finanze Colombo, chiarendo in via di premessa i criteri seguiti nell'impostazione della manovra di entrata, (volta a recuperare per il 1988 un maggior gettito pari a circa 4.000 miliardi), sottolinea che si è cercato di evitare soluzioni di prelievo indiscriminato nonché di trasmettere impulsi inflazionistici al sistema dei prezzi. Al riguardo ricorda che, mentre per alcuni aspetti la manovra riguarda una semplice anticipazione delle riscossioni in acconto dell'IRPEF e dell'ILOR, nonché dei versamenti dell'IVA, (per quest'ultima imposta si tratta di un anticipo permanente dei versamenti di circa tredici giorni rispetto al regime attuale), per altri aspetti (aumento dell'importo della tassa di concessione governativa dovuta al momento dell'iscrizione nel registro delle imprese dell'atto costitutivo delle medesime nonché aumento delle aliquote dell'imposta erariale di consumo per l'energia elettrica), si tratta di modifiche che avranno un effetto di persistenza sulle entrate negli anni a venire. In particolare, in ordine all'aumento della misura dell'acconto IRPEF e ILOR, il Ministro delle finanze sottolinea che il Governo ha preferito ripetere l'impostazione già contenuta nella legge finanziaria per il 1988, imprimendo un carattere solo triennale all'anticipo dell'acconto, salvo poi riconsiderare la questione in una prospettiva più organica. In ordine alle questioni prospettate dal presidente Andreatta, in riferimento alla tecnica utilizzata per l'aumento dell'importo della tassa di concessione governativa per l'iscrizione dell'atto costitutivo delle imprese, fa osservare che si tratta di un cespite introdotto, dal ministro delle finanze *pro tempore* Visentini, con un profilo di carattere spiccatamente remunerativo, a fronte del servizio pubblico reso in materia di certificazioni relative alla vita delle società; questa impostazione fu adottata anche per superare obiezioni che potevano essere avanzate in sede comunitaria, dove una specifica direttiva vieta la previsione di imposte sulla immatricolazione delle società.

Al senatore Bollini fa presente che la nuova disciplina degli acconti IRPEF ed ILOR modifica la data di percezione dell'imposta senza nulla innovare per quanto riguarda la morfologia del sistema e le eventuali penalità in caso di versamento insufficiente.

Il Ministro delle finanze ribadisce che obiettivo del Governo è quello di pervenire ad una riduzione graduale del disavanzo primario, adottando con sempre maggiore incisività alcuni criteri di razionalizzazione complessiva del prelievo che possono riassumersi nei seguenti punti: trasferimento del carico fiscale dall'imposizione diretta a quella indiretta; armonizzazione con le direttive comunitarie, soprattutto in materia di imposte indirette; eliminazione delle aree di elusione ed erosione fiscale; lotta a tutte le forme di evasione. Tuttavia, prosegue l'oratore, questi indirizzi non potranno essere concretamente perseguiti se non ci si pone contestualmente l'obiettivo di una profonda rivitalizzazione dell'Amministrazione finanziaria.

In questo contesto chiarisce che è sua specifica intenzione ripresentare al Parlamento, opportunamente migliorato, il testo di riforma dell'Amministrazione finanziaria già varato dal Senato nella decorsa legislatura.

Concludendo, il ministro Colombo dichiara che il provvedimento in esame costituisce un passo necessario nella direzione della riduzione del fabbisogno 1988, da collocare tuttavia in un indirizzo più disteso e razionale di intervento strutturale che deve, sul versante delle entrate, dare corpo con gradualità, negli anni a venire, a quelle linee di indirizzo in precedenza indicate, evitando di prendere decisioni episodiche ed improvvisate.

Prende quindi la parola il ministro del tesoro Amato.

In via di premessa dichiara che il fattore tempo ha ormai acquistato un ruolo cruciale ai fini della attuazione di incisivi indirizzi di controllo dei *trends* indesiderati della finanza pubblica allargata, se si vogliono lanciare al mercato segnali inequivoci in ordine alla volontà e alla capacità dell'Esecutivo di conseguire gli obiettivi fissati in termini di fabbisogno, già a partire dal 1988. In questo contesto dichiara di condividere pienamente tutte quelle impostazioni che sottolineano il carattere equitativo e strutturale che dovranno avere gli

interventi di riforma dei diversi comparti della spesa pubblica allargata; tuttavia, fa presente che queste linee di riforma non potranno che essere ispirate a criteri di decremento razionale della spesa, uscendo definitivamente dall'illusione, di cui ancora appare vittima talvolta il legislatore, della possibilità di ulteriori allargamenti indiscriminati dell'intervento statale e delle correlative spese. In questo senso ricorda che l'obiettivo che il Governo si è dato, di conseguire entro il 1992 un avanzo primario dell'ordine dell'1,5 per cento sul PIL, viene considerato insufficiente in sede comunitaria e che, in ogni caso, il Tesoro si trova a dover fronteggiare mensilmente rimborsi di titoli pubblici che oscillano tra i 30 e i 40 mila miliardi ai quali va aggiunto un fabbisogno netto di circa 11-12 mila miliardi. Ci si trova pertanto in una situazione nella quale, al di là dell'individuazione di soluzioni di pura ingegneria finanziaria, (soluzioni che, comunque, oltre un certo limite possono risultare controproducenti), occorre dimostrare al mercato la capacità di governare strutturalmente l'evoluzione del fabbisogno, muovendosi sostanzialmente sulle tre linee di fondo indicate nel Documento di programmazione economico-finanziaria: abbandono del criterio dell'invarianza della pressione fiscale; riduzione in termini reali della pressione delle spese ordinarie; riduzione graduale della spesa per interessi. È questa l'ottica dentro la quale dovranno muoversi, nei prossimi mesi, con coerenza e convinzione sia il Governo che il Parlamento.

Proseguendo, osserva che il decreto in esame, in quanto dettato da una situazione di obiettiva necessità, in qualche misura può apparire contraddittorio rispetto agli indirizzi strutturali presentati nel Documento di programmazione economico-finanziaria. Tuttavia, si è trattato di un intervento assolutamente urgente e necessario proprio per segnalare in modo netto che il Governo è in condizioni di condurre il fabbisogno tendenziale 1988 entro il limite dei 115 mila miliardi. Per intervenire si è scelto un pacchetto di misure sulle quali c'era già stata una sostanziale fase di riflessione in sede parlamentare; infatti, prosegue il Ministro del tesoro, per quanto riguarda l'articolo 1, si segnala una sostanziale convergenza sul criterio che occorre prosciugare le

disponibilità liquide presenti in eccesso presso il sistema bancario, che fa da intermediario nella erogazione dei fondi destinati alla ricostruzione delle zone terremotate.

Analogamente, sembra esservi un accordo molto largo in ordine alla esigenza di riconsiderare le procedure di erogazione delle pensioni di invalidità civile, settore questo nel quale negli ultimi anni si è assistito ad una crescita incontrollata delle erogazioni; al riguardo osserva che tale crescita va riferita soprattutto al settore delle invalidità con diritto a trattamento pensionistico e a indennità di accompagnamento, mentre invece l'andamento delle pensioni ai ciechi ed ai sordomuti si rivela sostanzialmente stabile. Su questo punto il Ministro del tesoro lascia agli atti della Commissione un prospetto indicante il numero dei minorati civili assistiti a tutto il terzo bimestre del 1988.

Per quanto riguarda l'intervento diretto a ristrutturare i mutui accesi con il CREDIOP, l'oratore conviene sull'osservazione fatta dal Presidente che i 1.500 miliardi di economie non incideranno interamente in termini di contenimento del fabbisogno al netto degli interessi. Tuttavia, non si può escludere che nel corso dell'anno gli effetti delle misure correttive in questione possano poi andare anche al di là delle previsioni, anche in termini di riduzione della spesa per interessi.

In ordine al problema delle agevolazioni fiscali (già previste per l'Amministrazione statale) agli Istituti pubblici che ricorrono ai mercati esteri, fa rilevare che si tratta di una misura che non potrà produrre alcun effetto di minor gettito, dal momento che i predetti Istituti non erano abilitati a fare operazioni di provvista in valuta.

Avviandosi verso la conclusione, il ministro del Tesoro ribadisce che le norme in materia di procedure di erogazione delle invalidità civili non intendono incidere sui requisiti giuridici che danno diritto ai benefici ma, semplicemente, cercare di prefigurare un quadro di maggiore omogeneità nelle relative tecniche di accertamento evitando abusi e atteggiamenti lassisti che sono in parte alla base della incontrollabile evoluzione di questo comparto di spesa pubblico.

Il Ministro del tesoro esprime infine apprezzamento per l'attenzione e la comprensione

con le quali questa Commissione bilancio segue lo sforzo del Governo volto a creare le condizioni necessarie a riportare sotto controllo la finanza pubblica.

Il presidente Andreatta, dopo aver espresso parole di vivo apprezzamento ai Ministri delle finanze e del tesoro, dichiara che è auspicabile che il Governo, nel preparare il documento di assestamento per il 1988, voglia riconsiderare con il massimo rigore tutto il quadro delle coperture di spesa, anche finalizzate agli investimenti, preordinato con la legge finanziaria 1988. Ad avviso del Presidente, infatti, rilevanti cause di sperpero del denaro pubblico vanno anche individuate in alcuni comparti della spesa per investimento (cita ad esempio l'irrealistico livello dei programmi di investimento dell'Azienda «Ferrovie dello Stato»), con riferimento ai quali è necessario procedere anche ad una attenta riconsiderazione delle autorizzazioni pluriennali già legislativamente stabilite.

Dopo una breve precisazione del senatore De Vito (sulla ripartizione dei fondi relativi alle zone terremotate tra interventi a favore della città di Napoli e le restanti zone delle regioni interessate), alla quale risponde il ministro Amato, il Presidente avverte che il seguito dell'esame è rinviato alla prossima seduta.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente Andreatta propone che nella prossima settimana il seguito dell'esame del decreto-legge n. 173, in materia di misure urgenti di finanza pubblica (S. 1052), prosegua con una seduta pomeridiana, da prevedersi nella giornata di mercoledì 15 giugno (ore 16,30) e con due sedute (ore 9,30 e ore 16) nella giornata di giovedì 16 giugno con l'impegno a concludere l'esame degli eventuali emendamenti (per i quali suggerisce come termine di presentazione le ore 13 di mercoledì 15 giugno). Il Presidente propone altresì di organizzare, sempre nella mattina di mercoledì, un'ulteriore seduta dell'indagine conoscitiva sulla spesa pubblica da dedicare all'audizione dei rappresentanti dell'ANAS ovvero

dell'Azienda autonoma poste e telecomunicazioni.

Il senatore Bollini chiede che si riesamini, in sede di Ufficio di Presidenza allargato, l'ulteriore svolgimento del programma dell'indagine conoscitiva sulla spesa pubblica, soprattutto al fine di rimettere a fuoco con maggiore incisività le questioni da sottoporre alle Aziende autonome prima indicate dal Presidente; quanto all'ulteriore *iter* del decreto-legge n. 173, pur dichiarando di concordare in linea di massima con il quadro ordinario delle scadenze proposte dal Presidente, preannuncia che probabilmente il Gruppo comunista presenterà direttamente in Assemblea parte dei propri emendamenti.

Il presidente Andreatta, preso atto delle indicazioni avanzate dal senatore Bollini, si riserva di convocare un apposito Ufficio di Presidenza allargato ai Gruppi nel quale riconsiderare le modalità di ulteriore svolgimento dell'indagine sulla spesa pubblica, fermo restando l'obiettivo di concludere prima dell'interruzione estiva dei lavori parlamentari (possibilmente con un primo documento di sintesi) il ciclo di audizioni dedicato alle Aziende autonome.

PROPOSTA DI INDAGINE CONOSCITIVA IN MATERIA DI POLITICHE DI RIENTRO DAGLI ATTUALI SQUILIBRI DELLA FINANZA PUBBLICA

Il presidente Andreatta sottolinea l'esigenza che la Commissione, con una breve indagine conoscitiva, da esaurire possibilmente entro le prime due settimane di luglio, acquisisca il punto di vista di alcuni qualificati organismi di ricerca economica (CER - Centro Europa Ricerche; IRS - Istituto per la ricerca sociale; ISCO - Istituto di studi per la congiuntura; ISPE - Istituti di studi sulla programmazione economica; «Prometeia» - Associazione per le previsioni econometriche) in ordine alle varie ipotesi di evoluzione delle economie e della finanza pubblica, in una prospettiva di medio termine. Lo svolgimento di questa indagine, precisa il Presidente, appare strettamente funzionale alle esigenze conoscitive che la Commissione dovrà soddisfare nel quadro dell'esame del Documento di programmazione

economico-finanziaria 1988-1992, presentato al Parlamento e assegnato alla Commissione bilancio.

Il senatore Bollini, pur dichiarando di condividere in linea di massima la proposta del Presidente, propone che, analogamente a quanto fatto in occasione dell'esame dei documenti di bilancio 1988, venga acquisito anche il punto di vista dell'ISTAT, della Banca d'Italia e dello Svimez (Associazione per lo sviluppo dell'industria nel Mezzogiorno).

Dopo un breve intervento del senatore Cortese (che dichiara di aderire sia alla proposta del Presidente che ai suggerimenti del senatore Bollini), la Commissione dà mandato al presidente Andreatta di sottoporre al Presidente del Senato un programma di indagine conoscitiva, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, formulato nei termini dianzi proposti dallo stesso Presidente.

La seduta termina alle ore 14,15.

FINANZE E TESORO (6^a)

GIOVEDÌ 9 GIUGNO 1988

54^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*
BERLANDA*Interviene il sottosegretario di Stato per il tesoro Sacconi.**La seduta inizia alle ore 9,40.***IN SEDE REDIGENTE****Berlanda ed altri: Disciplina delle offerte pubbliche di azioni e obbligazioni e misure per il mercato mobiliare (576)**

(Rinvio dall'Assemblea in Commissione nella seduta del 2 giugno 1988)

(Seguito e conclusione della discussione)

Il presidente Berlanda ricorda che nella seduta pomeridiana di ieri erano stati accantonati gli articoli e gli emendamenti dal 35 al 41, al fine di consentire una migliore formulazione delle norme sanzionatorie, per la quale aveva offerto il suo contributo il senatore Gallo, il quale ha esaurito il compito affidatogli. Il senatore Gallo, premettendo che quanto da lui elaborato vale solo con molte riserve, data anche la ristrettezza dei tempi concessigli, illustra le soluzioni proposte.

Riguardo all'articolo 34, chiarisce che la natura della fattispecie (che comporta azioni per interposta persona) consiglia di configurare la fattispecie stessa come delittuosa, non già per inasprire la sanzione, ma per consentire che si resti nell'ambito della responsabilità soggettiva.

Riguardo agli articoli 35 e 36, ritiene che possano essere unificati in una sola disposizione, nella quale si dovrà tener conto che si

tratta soltanto di violazione di doveri ordinatori, comportanti quindi illecito amministrativo.

I commi 2 dei due articoli, dovrebbero, inoltre, essere soppressi.

Rileva poi che la fattispecie di cui all'articolo 37 riguarda doveri puramente ordinatori, mentre all'articolo 38 è contemplata un'ipotesi configurabile come delitto. Quello contemplato dall'articolo 39 sembra configurarsi come illecito amministrativo; l'articolo 40 configura invece un delitto, nell'intesa però che la modifica della consistenza del patrimonio sociale da prendere in considerazione debba essere rilevante.

All'articolo 41, infine, la interdizione dai pubblici uffici appare una sanzione eccessiva e dovrebbe essere quindi opportunamente temperata.

Il senatore Gallo conclude avvertendo che, trattandosi di una materia nuova, una eccessiva severità delle sanzioni potrebbe avere effetto controproducente, nella pratica applicazione.

Il senatore Berlanda fa presente che la votazione degli articoli, con le modifiche illustrate ora dal senatore Gallo, deve essere rinviata in attesa della predisposizione di un testo preciso, per le modifiche stesse, da parte del Governo.

Rileva, infine, l'opportunità che si torni sull'argomento oggetto dell'articolo 12 per deliberare ed approvare definitivamente tale norma fondamentale sulla disciplina delle OPA obbligatorie.

Il Presidente illustra quindi una formulazione interamente sostitutiva dell'articolo, affinché possa valere come base di discussione. Il comma 1 di tale formulazione utilizza sostanzialmente il comma 1 dell'emendamento Rossi e Cavazzuti, unitamente agli emendamenti 12.5 e 12.6 del Governo; il comma 2 riprende sostanzialmente quanto previsto nel comma 2 dell'articolo 12 nel testo approvato dalla Commissione, a suo tempo trasmesso in

Assemblea; il comma 3 utilizza il comma 4 dell'emendamento Rossi; il comma 4 riprende il comma 4 dell'articolo 12 così come approvato dalla Commissione, il comma 5 riprende il comma 7 dell'emendamento Rossi, il comma 6 riprende il comma 8 dell'emendamento Rossi; il comma 7 riprende il comma 9 dell'emendamento Rossi. Infine, il comma 8 riprende l'emendamento 12.0.1 dei senatori Rossi e Cavazzuti e cioè in sostanza il comma 8 dell'articolo 12 come approvato dalla Commissione.

Il senatore Pizzol presenta un emendamento, alla nuova formulazione illustrata ora dal presidente Berlanda, con il quale si prevede l'obbligo della OPA al passaggio, comunque avvenga, della soglia del 50 per cento.

Il senatore Visentini rileva che tale soglia non costituisce un valore importante per le società quotate. Il senatore Rossi si dichiara contrario all'emendamento, osservando che ai fini della elaborazione dell'OPA obbligatoria interessa il concetto del controllo della società ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, non già la maggioranza legale, (che è costituita dal 50 per cento). Il senatore Pizzol ritiene tuttavia di dover insistere nel proprio emendamento osservando che l'acquisto della maggioranza legale costituisce un momento importante, che dovrebbe comportare l'offerta pubblica.

Il senatore Visentini osserva che il testo ora presentato richiede una ponderata meditazione, e quindi i tempi a ciò necessari. Rileva comunque che la formulazione proposta al comma 1 non è sufficiente a rendere obbligatoria l'OPA in caso di superamento della quota del 50 per cento. Riguardo al comma 3, rileva l'inopportunità di usare l'espressione «gruppo» in quanto non esiste una nozione giuridicamente accettata in Italia di «gruppo», mentre ulteriori espressioni usate nel comma 3 sembrano superflue. Anche al comma 5, il secondo periodo appare del tutto superfluo, mentre al comma 8 occorre precisare qual è l'operazione dalla quale decorre il termine delle 48 ore (dovrebbe essere quella che ha portato al raggiungimento o al superamento del 5 per cento).

Il senatore Visentini precisa poi che ulteriori rilievi potrebbero emergere dopo un esame

più attento, ed aggiunge che egli non ritiene di poter rinunciare all'emendamento già presentato all'articolo 12, riguardante l'esclusione dell'OPA obbligatoria per i trasferimenti che avvengono all'interno dei gruppi. Fa presente, in proposito, che anche l'IRI potrebbe avere necessità di effettuare notevoli spostamenti nelle sue partecipazioni, specialmente quelle nelle banche di interesse nazionale.

Il presidente Berlanda riconferma la sua posizione contraria sull'emendamento del senatore Visentini. In proposito fa presente che, considerando i sei principali gruppi finanziari presenti in Borsa in Italia, si nota che la loro partecipazione in Borsa comprende ben 85 società e cioè più di un terzo delle società quotate, ma assai più di un terzo se si guarda il valore di capitalizzazione: tutti i trasferimenti fra queste società, se all'interno dei rispettivi gruppi, verrebbero esentati dall'obbligo di offerta pubblica di acquisto. Si tratta, fra l'altro, di trasferimenti all'interno del gruppo che tuttavia possono preludere ed essere strumentali rispetto a successivi trasferimenti al di fuori del gruppo. Conclude prospettando l'opportunità di rinviare tale problema in sede di definizione di una disciplina dei gruppi, e cioè in sede di esame del disegno di legge 576-bis derivante dallo stralcio approvato dall'Assemblea.

Il senatore Rossi dichiara di concordare con il senatore Visentini riguardo a tale emendamento, in quanto i trasferimenti nell'ambito dei gruppi a suo avviso non comportano la sottrazione del «premio di maggioranza» ai minori azionisti.

Il sottosegretario Sacconi dichiara di concordare con tali valutazioni e quindi di essere sostanzialmente favorevole all'emendamento del senatore Visentini.

Il senatore Ruffino osserva che l'emendamento del senatore Visentini richiederebbe un attento esame in una sede diversa, considerando che da parte dei senatori democratico cristiani vi sono, in merito, non poche perplessità. Aggiunge, inoltre, che la disciplina dell'OPA obbligatoria, abbastanza rigida inizialmente, (nel testo predisposto da parte democratico cristiana), attraverso un compromesso è stata già notevolmente attenuata: l'approvazione dell'emendamento Visentini finirebbe

per svuotare l'efficacia sostanziale della futura legge.

L'emendamento Visentini viene provvisoriamente accantonato.

Il senatore Ruffino, esprimendosi sulla nuova formulazione proposta complessivamente per l'articolo 12, osserva che le sanzioni penali appaiono troppo aspre, nell'insieme. Inoltre, l'ultimo comma, che non è strettamente collegato con il problema dell'OPA obbligatoria, dovrebbe avere un rilievo a sè stante e costituire quindi un articolo separato, recante come integrazione l'obbligo per la CONSOB di diffondere immediatamente le comunicazioni ricevute circa gli acquisti superiori al 5 per cento.

Il presidente Berlanda conviene su tale impostazione e ritiene tuttavia che l'innovazione dovrebbe essere tecnicamente configurata quale modifica dell'articolo 5 della citata legge n. 216 del 1974, in modo da eliminare la percentuale del 2 per cento ivi prevista, sostituendola con quella del 5 per cento, e correlativamente, come appare ovvio, riducendo i termini della comunicazione come previsto al comma 8.

Il senatore Rossi dichiara di ritenere eccessiva la percentuale del 5 per cento.

Il senatore Visentini ritiene opportuno che si scenda sotto il 5 per cento, tenendo conto delle partecipazioni reciproche; egli personalmente sarebbe favorevole ad una riduzione anche al di sotto del 4 per cento.

La Commissione approva, infine, come articolo a sè stante, da collocare in sede di coordinamento, la disposizione di cui al comma 8 sopra citato, con riduzione del limite dal 5 al 4 per cento, inserimento nella legge n. 216 del 1974, precisazione che il termine di 48 ore decorre dal compimento dell'operazione che ha fatto superare la percentuale, e obbligo per la CONSOB di dare immediata notizia della comunicazione ricevuta.

Il sottosegretario Sacconi ritiene di poter riassumere le conclusioni raggiunte dal Governo sull'articolo 12 considerando accettabili alcune rettifiche proposte dal senatore Visentini e, per quanto attiene al comma 1 - quello fondamentale - ritenendo che si renda inopportuna una soglia di base troppo bassa, anche tenendo conto che alla CONSOB vengono dati

i poteri per ridurre tale soglia, quando necessario. Non è lecito supporre - sottolinea il rappresentante del Governo - che la CONSOB, come qualcuno ha affermato, non utilizzerrebbe i poteri ad essa conferiti. Il sottosegretario Sacconi conclude tornando a ribadire la valutazione favorevole sull'emendamento del senatore Visentini, nell'intesa che non si debbano ostacolare le risistemazioni all'interno dei gruppi. Avverte che, tuttavia, il Governo si rimette su questo punto alla Commissione.

Si torna ad esaminare l'emendamento precedentemente presentato dal senatore Pizzol, il quale sottolinea l'esigenza di dare un rilievo particolare alla soglia costituita dalla maggioranza legale. Dopo rinnovate dichiarazioni contrarie dei senatori Rossi e Visentini, ritira l'emendamento.

La Commissione approva quindi l'articolo 12 nella nuova formulazione, abbassando, al comma 1, la soglia iniziale al 25 per cento, formulando diversamente, secondo le indicazioni del senatore Visentini, la soglia superiore; integrando la seconda parte del comma 1 con la precisazione che si tratta di acquisti compiuti nell'arco di un anno; introducendo al comma 3 le modifiche proposte dal senatore Visentini ed unificando, infine, i commi 5 e 7 secondo indicazioni del senatore Ruffino (intese anche ad eliminare la sanzione penale per l'alienazione dei titoli acquistati illecitamente).

Il senatore Visentini dichiara di insistere per la votazione del suo emendamento concernente l'esclusione dell'OPA obbligatoria per i trasferimenti all'interno dei gruppi.

Si dichiarano contrari all'emendamento il presidente Berlanda ed il senatore Pizzol, favorevole il senatore Rossi.

L'emendamento, posto ai voti, non è accolto.

Il sottosegretario Sacconi dichiara di ritenere possibili, anche dopo tale decisione della Commissione, soluzioni intermedie, che potrebbero essere presentate sotto altra forma in diversa sede.

Il senatore Visentini osserva che l'esame dell'articolo 12, e di molte altre disposizioni del disegno di legge, richiederebbe ulteriori riflessioni, data la complessità della materia, e quindi un maggior tempo a disposizione.

Ritiene pertanto di dover esprimere un voto di astensione, da estendersi a molte altre norme dell'articolato, nonostante che egli si sia sforzato di formulare miglioramenti, che in molti casi sono stati accolti dalla Commissione.

Il presidente Berlanda avverte che si rende possibile completare l'esame delle norme finora accantonate.

All'articolo 19 si conviene di modificare il comma 1 del testo approvato dalla Commissione (dietro suggerimento del senatore Visentini) sostituendo all'espressione «disposto dall'articolo 12» quella «previsto nell'articolo 12». Viene quindi approvato il comma 1 con tale modifica ed anche, senza modifiche, il comma 2 del testo della Commissione.

Si delibera poi la soppressione dei commi 3 e 4, e viene approvato l'articolo 19 con tali modifiche.

Si passa all'esame degli articoli da 34 a 41 accantonati nella seduta pomeridiana di ieri.

Il sottosegretario Sacconi dichiara, a proposito di tali articoli, che il Governo con la presentazione di alcuni emendamenti, tenendo conto dei suggerimenti del senatore Gallo, intende procedere ad una sostanziale depenalizzazione delle fattispecie ivi previste, con la previsione, invece, di pene pecuniarie la cui entità viene sensibilmente aumentata.

Si passa all'esame dell'articolo 34.

Il sottosegretario Sacconi presenta un emendamento con il quale, a coloro che contravengono alle disposizioni di cui all'articolo stesso, viene comminata la multa da 30 a 100 milioni di lire.

L'emendamento, posto ai voti, è accolto ed è quindi approvato l'articolo 34 così modificato.

Si passa all'esame dell'articolo 35.

Il rappresentante del Governo presenta un emendamento che, accorpando gli articoli 35 e 36 del testo originario, commina ai soggetti ivi indicati che non ottemperino all'obbligo della comunicazione alla CONSOB la sanzione amministrativa pecuniaria da 10 a 50 milioni.

Tale emendamento, posto ai voti, è approvato.

Allo stesso modo è approvato dalla Commissione un emendamento governativo suppressivo dell'articolo 37.

Si passa all'esame dell'articolo 38.

Il sottosegretario Sacconi illustra un emendamento con il quale l'arresto e l'ammenda, per i soggetti indicati nell'articolo stesso, sono sostituiti con una multa da 30 a 100 milioni di lire.

L'emendamento, posto ai voti, è accolto ed è quindi approvato l'articolo 38 con tale modifica.

Si passa all'esame dell'articolo 39.

Il rappresentante del Governo, presenta un emendamento, che, analogamente a quanto previsto nel precedente articolo 38, sostituisce l'arresto e l'ammenda con una multa da 30 a 100 milioni di lire.

L'emendamento, posto ai voti, è accolto ed è poi approvato l'articolo 39 così modificato.

Si passa all'esame dell'articolo 40.

Il sottosegretario Sacconi presenta un emendamento modificativo del comma 1, con il quale, fra l'altro, l'arresto e l'ammenda vengono sostituiti con una multa da 30 a 100 milioni di lire.

Posto ai voti, tale emendamento è accolto ed è quindi approvato l'articolo 40 con tale modifica.

Si passa all'esame dell'articolo 41.

Il rappresentante del Governo presenta un emendamento sostitutivo dell'articolo che disciplina, tra l'altro, diversamente la pena accessoria dell'interdizione.

L'emendamento, posto ai voti, è quindi approvato.

Il presidente Berlanda rileva che è stata così completata l'approvazione, in sede redigente, degli articoli del nuovo testo, da trasmettere all'Assemblea.

Il senatori Visentini e Rossi prospettano l'opportunità di effettuare una seduta di coordinamento, (per ulteriori rettifiche di cui emergesse, dopo un attento esame del testo approvato, la necessità) nella giornata di martedì prossimo.

Su proposta del presidente Berlanda, la Commissione decide di effettuare tale coordinamento al termine della seduta pomeridiana, che potrà essere, a tale scopo, sospesa e ripresa nelle ore serali.

La seduta termina alle ore 13,45.

**AGRICOLTURA E PRODUZIONE
AGROALIMENTARE (9^a)**

GIOVEDÌ 9 GIUGNO 1988

32^a Seduta

Presidenza del Presidente

CARTA

*Interviene il sottosegretario di Stato per
l'agricoltura e le foreste Cimino.*

La seduta inizia alle ore 10,35.

IN SEDE DELIBERANTE

Concessione di contributo straordinario all'Istituto nazionale di economia agraria, all'Istituto nazionale della nutrizione e all'Istituto per studi, ricerche e informazioni sul mercato agricolo (1004), approvato dalla Camera dei deputati (Discussione ed approvazione)

Il presidente Carta riferisce sul disegno di legge in titolo, premettendo che sullo stesso sono pervenuti i pareri favorevoli delle Commissioni 1^a e 5^a. Il provvedimento mira ad assegnare per l'anno 1987 un contributo straordinario di 2 miliardi e mezzo ciascuno all'Istituto nazionale della nutrizione e all'Istituto nazionale di economia agraria nonché un contributo di 3 miliardi all'Istituto per studi, ricerche e informazioni sul mercato agricolo. In questa assegnazione, sottolinea il Presidente relatore, si tiene conto del fatto che, mentre l'Istituto della nutrizione e l'Istituto di economia agraria godono di poste fisse di bilancio, l'Istituto di ricerche sul mercato agricolo non fruisce di tale ordinario finanziamento ma soltanto di singoli interventi finanziari per commissioni del Ministero.

Dopo aver quindi rilevato che nel corso del dibattito svoltosi alla Camera è emerso il problema di assicurare un assetto finanziario stabile a questi Istituti ed in particolare

all'Istituto per studi e ricerche sul mercato agricolo, nuovo ente pubblico economico, e dopo aver ricordato che nella predetta sede il Governo ha anche accettato un ordine del giorno nel quale lo si invita a valutare l'opportunità di assegnare un contributo aggiuntivo all'Istituto nazionale di economia agraria e al Centro di specializzazione e ricerche economico-agrarie per il Mezzogiorno, il Presidente relatore conclude auspicando il favorevole accoglimento del disegno di legge.

Si apre quindi il dibattito, al quale prendono parte i senatori Tripodi e Busseti.

Il senatore Tripodi dichiara che i senatori del Gruppo comunista voteranno a favore del disegno di legge che va nella giusta direzione di un impegno diretto a favore della ricerca nel settore agricolo. Va d'altra parte rilevato, aggiunge l'oratore, che il Governo è ancora lontano dall'assolvere un impegno complessivo e fondamentale che dovrebbe portare ad utilizzare in favore del settore in questione anche gli stanziamenti già previsti nella legge finanziaria per gli anni 1988 e 1989 per complessivi 20 miliardi.

Dopo aver chiesto i motivi della mancata utilizzazione di tali finanziamenti, il senatore Tripodi ribadisce la necessità di usare le risorse disponibili per assicurare gli ordinari mezzi di funzionamento agli Istituti in questione ed auspica che si vada avanti attuando le linee di intervento indicate nell'ordine del giorno accettato alla Camera dei deputati, con particolare attenzione alla ricerca dell'agricoltura del Mezzogiorno.

Il senatore Tripodi, avviandosi alla conclusione, invita la Commissione ad approvare il disegno di legge, auspica che il Governo provveda all'erogazione delle somme al più presto possibile, ribadisce la necessità di programmare il finanziamento necessario per il futuro e sottolinea l'esigenza che la Commissione venga direttamente a conoscenza dei problemi di questi Istituti procedendo ad una audizione dei rispettivi rappresentanti.

Il senatore Bussetti si dice anch'egli d'accordo per una sollecita approvazione del disegno di legge nel testo approvato dalla Camera dei deputati. Concorda con il senatore Tripodi sulla necessità che il Governo dia attuazione all'ordine del giorno accolto alla Camera dei deputati e condivide l'utilità di una audizione dei rappresentanti degli istituti di ricerca di cui trattasi.

Il sottosegretario Cimino prende positivamente atto di quanto emerso negli interventi, e sottolinea la nuova sensibilità maturata sui problemi della nutrizione. Il disegno di legge in esame, egli aggiunge, risponde ad esigenze immediate collegate alle difficoltà finanziarie in cui si dibattono gli Istituti in questione.

Precisa altresì - in riferimento a una domanda del senatore Tripodi - che il provvedimento in esame è stato a suo tempo concordato per far fronte all'emergenza; l'audizione ipotizzata - conclude il sottosegretario Cimino - potrà servire per dare successivamente al problema un'impostazione di più ampio respiro.

Il presidente Carta dichiara di concordare su quanto è stato detto a proposito dell'ordine del giorno della Camera dei deputati e circa una possibile audizione concernente gli istituti in questione.

La Commissione approva quindi all'unanimità il disegno di legge nel suo articolo unico, nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

La seduta termina alle ore 10,55.

**TERRITORIO, AMBIENTE,
BENI AMBIENTALI (13^a)**

GIOVEDÌ 9 GIUGNO 1988

45^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
PAGANI

Interviene il ministro dell'ambiente Ruffolo e il sottosegretario di Stato agli interventi straordinari nel Mezzogiorno Galasso.

La seduta inizia alle ore 10.

IN SEDE REFERENTE

Scevarolli ed altri: Pianificazione per la tutela delle acque ed il risanamento del bacino padano e dell'alto e medio Adriatico (101)

Programma di salvaguardia ambientale 1988-1990 (572)

Petizioni nn. 3, 20, 32 e 37 attinenti ai suddetti disegni di legge

(Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame, rinviato ieri.

Si passa all'esame dell'articolo 2.

Il relatore illustra il tenore della proposta formulata in sede ristretta, concernente un'integrazione della legge di contabilità dello Stato volta a prevedere un'apposita classificazione delle spese ambientali.

Il senatore Tornati illustra un emendamento di parte comunista in cui si prevede di inserire un'ulteriore classificazione, relativa alle spese per la ricostruzione di opere distrutte o danneggiate da calamità naturali.

Dopo un intervento del presidente Pagani, il senatore Boato propone due emendamenti modificativi, volti a meglio precisare quanto si va a disporre.

Il senatore Golfari chiede di conoscere quale sia la differenza tra le spese per la difesa dell'ambiente e quelle per la realizzazione di interventi che hanno rilevanti effetti sull'ambiente, previste separatamente nella nuova proposta di classificazione. Dopo che il ministro Ruffolo ha fornito il chiarimento richiesto, seguono interventi dei senatori Fabris, Andreini, del presidente Pagani e del relatore Cutrera in ordine alla possibilità di prevedere una migliore individuazione delle spese in questione. Il presidente Pagani dà poi lettura di due emendamenti modificativi presentati dal senatore Boato.

Si passa all'esame degli emendamenti all'articolo 2.

Senza discussione viene accolto un emendamento alla rubrica dell'articolo, presentato dal relatore. In considerazione di un emendamento predisposto dal relatore che recepisce i suggerimenti avanzati dal senatore Boato e nell'emendamento di parte comunista, quest'ultimo viene ritirato e gli altri dichiarati decaduti per assenza del presentatore. L'emendamento del relatore viene poi accolto dalla Commissione. L'articolo 2 viene, quindi, accolto nel testo emendato.

Si passa all'esame dell'articolo 3, concernente una nuova classificazione delle spese iscritte nei bilanci regionali. Vengono illustrati due emendamenti, rispettivamente dal senatore Scardaoni e dalla senatrice Nespolo, volti ad inserire una classificazione per le spese inerenti alla ricostruzione delle opere distrutte o danneggiate da calamità naturali ed una per le spese relative ai corsi di formazione professionale in materia ambientale. Il senatore Fabris propone un emendamento volto a riprodurre, a livello regionale, lo stesso tipo di classificazione già proposto per il bilancio statale. Il senatore Cutrera propone di subemendare quest'ultimo emendamento nel senso di recepire la proposta contenuta nel secondo degli emendamenti di parte comunista.

Entrambi gli emendamenti di parte comunista vengono ritirati e la Commissione accoglie, dopo interventi dei senatori Specchia, Scardaoni, Tornati, Innamorato, Nebbia, Fabris e del presidente Pagani, il sub-emendamento del relatore e l'emendamento del senatore Fabris.

Viene, quindi, accolto l'articolo 3 nel testo così emendato.

Si passa all'articolo 4.

Il relatore Cutrera illustra l'articolo, concernente le procedure per l'attuazione concertata del programma triennale: si tratta, in pratica, di introdurre l'istituto dell'accordo di programma. Dopo aver illustrato un emendamento al comma 2, che tiene conto delle osservazioni emerse nel corso della discussione generale, fa presente che con l'articolo si istituisce un metodo preferenziale per attuare le previsioni del programma.

Il senatore Fabris illustra tre emendamenti: il primo, in particolare, è volto a modificare il testo nel senso di eliminare una dizione che potrebbe rendere difficoltosa l'attuazione dell'accordo di programma, per via della inadeguata disciplina dei rapporti tra livello statale e livello locale che sembra prefigurare; il secondo è volto ad eliminare un trattamento preferenziale per la gestione da parte di consorzi; il terzo, invece, propone di trasformare l'assenso del Ministro dell'ambiente sulle iniziative del Ministro per gli interventi nel Mezzogiorno in semplice parere obbligatorio. Il senatore Tornati illustra un emendamento volto a sopprimere il riferimento relativo alla preferenza, da accordare per la gestione degli interventi, a consorzi appositamente costituiti. Il senatore Scardaoni afferma di condividere le affermazioni del senatore Tornati.

Il senatore Innamorato illustra un emendamento volto a prevedere la riserva del 40 per cento sugli stanziamenti disposti dal programma triennale a favore delle Regioni meridionali: oltre che recuperare il degrado, è necessario, a suo avviso, utilizzare l'ambiente come una vera e propria risorsa soprattutto sul versante occupazione. Segue un nuovo intervento del senatore Tornati in ordine al rapporto tra procedure sostitutive e revoca dei finanziamenti ed all'opportunità di rinvenire raccordi più snelli tra intervento straordinario nel Mezzogiorno e intervento nel settore ambientale.

Il presidente Pagani si dice favorevole agli emendamenti presentati dal senatore Fabris ma esprime perplessità circa la congruenza dell'emendamento del senatore Innamorato con la materia in esame.

Il relatore Cutrera si dice contrario alla possibilità di individuare un soggetto gestore dell'accordo di programma diverso dal Ministro dell'ambiente; propone, inoltre, di recepire la proposta del senatore Innamorato, magari in una diversa formulazione.

Il ministro Ruffolo, affermando di condividere pienamente lo spirito della proposta avanzata dal senatore Innamorato, lo prega di ritirare l'emendamento al fine di ripresentarlo in sede idonea.

Il senatore Innamorato accetta tale invito riservandosi di ripresentare l'emendamento in prosieguo di tempo.

Viene quindi approvato un sub-emendamento del relatore al primo degli emendamenti del senatore Fabris e quindi questo, come modificato. La Commissione accoglie in una stesura modificata l'emendamento sostitutivo del relatore al comma 2 risultando in esso assorbiti il secondo degli emendamenti del senatore Fabris e quello di parte comunista. Viene infine accolto il terzo emendamento del senatore Fabris, concernente il rapporto tra Ministro dell'ambiente e Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 aprile 1988, n. 115, recante disposizioni per consentire la conclusione del programma straordinario di interventi nell'area metropolitana di Napoli e altre misure in materia di interventi straordinari dello Stato (1082), approvato dalla Camera dei deputati.

(Esame)

Dopo che il presidente Pagani ha fatto presente che il decreto-legge di cui è in esame la conversione decadrà, se non convertito, il prossimo 12 giugno, il relatore Bosco rammenta che il provvedimento è stato trasmesso dalla Camera solo il 3 giugno e che, quindi, eventuali emendamenti migliorativi non potrebbero essere esaminati dall'altro ramo del Parlamento in tempo utile. Occorre, pertanto, svolgere un esame complessivo del provvedi-

mento al fine di verificare l'opportunità o meno di una sua definitiva conversione, nel testo trasmesso dalla Camera.

Il senatore Bosco passa, quindi, ad illustrare il provvedimento.

Si sofferma, in particolare, sulla ben strana stesura dell'articolo 8, che prevede l'erogazione di benefici a favore di Comuni non ancora individuati. Per quanto riguarda l'articolo 10, poi, fa presente che è ivi disposta una notevole estensione dei benefici concessi inizialmente ai soli Comuni della cosiddetta «fascia A» prevista dal cosiddetto decreto-legge Valtellina (decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1987, n. 470): non solo ne deriva una lievitazione delle spese che è stata ritenuta priva di copertura dalla Commissione bilancio, ma si ribalta l'orientamento espresso in modo univoco dalla Commissione nel corso dell'esame di quel provvedimento. Propone di sopprimere, pertanto, l'articolo 10 del decreto, in quanto si cerca di prevaricare surrettiziamente gli orientamenti espressi in sede parlamentare; inoltre, occorre che il Governo sia impegnato a presentare un provvedimento organico per la ripresa delle zone colpite dalle calamità della scorsa estate. Il relatore, conclusivamente, dà lettura del parere contrario espresso dalla Commissione bilancio in data odierna.

Il presidente Pagani, dopo aver detto di condividere le considerazioni svolte dal relatore, stigmatizza il «colpo di mano» che è stato compiuto dal Governo con l'introduzione dell'articolo 10. Quanto al prosieguo dei lavori, fa presente che sono stati presentati numerosi emendamenti e che, oltre i pareri contrari della Commissione bilancio, c'è quello della Commissione affari costituzionali, che pone la condizione di sopprimere il comma 4 dell'articolo 3. Visto che, anche ove si riuscisse a completare l'esame nel corso della seduta, gli emendamenti eventualmente approvati dall'Assemblea del Senato non potrebbero essere esaminati in tempo utile dalla Camera, il Senato potrebbe approvare una pregiudiziale in cui si fa presente che l'esame del provvedimento non è stato reso possibile dalla brevità dei tempi a disposizione.

Il senatore Salerno dice di condividere la proposta del presidente Pagani.

Il senatore Petrarà, dopo aver ricordato il parere contrario già espresso nel corso della procedura sui presupposti di costituzionalità, stigmatizza il continuo ricorso allo strumento del decreto-legge ed il fatto che non si sia assunto un atteggiamento positivo e corretto nei confronti dei relevantissimi problemi che ancora sono aperti per quanto riguarda la ricostruzione delle zone terremotate; anzi, ai vecchi nemici del Meridione, se ne stanno aggiungendo di nuovi ed agguerriti.

Addirittura, poi, si assiste ad interventi drastici e penalizzanti, quali quelli contenuti nel decreto-legge recante la cosiddetta manovra economica. Per quanto riguarda il provvedimento in esame, esso consiste in una molteplicità di provvedimenti di tipo gestorio ed adombra una prima correzione di tendenza rispetto al passato, peraltro non ancora soddisfacente. D'altronde, anche approvando gran parte delle norme previste sul decreto, non tutti i problemi aperti potrebbero essere risolti. Concludendo, ritiene che si possa approvare il provvedimento con taluni miglioramenti e sopprimendo l'articolo 10 al fine di consentirne la definitiva conversione.

Il senatore Boato, dopo aver rammentato il suo orientamento contrario al riconoscimento dei presupposti di costituzionalità, dice di essere sorpreso dalle affermazioni del senatore Petrarà circa le pretese «inversioni di tendenza»: per quanto riguarda la proposta del Presidente, si dice favorevole alla presentazione di una questione pregiudiziale, purchè non si configuri la richiesta di reiterare il decreto-legge.

Il senatore Nebbia si dice assolutamente contrario al provvedimento e favorevole alla proposta avanzata dal Presidente.

Il senatore Innamorato, dopo aver rilevato che sta emergendo un orientamento contrario ad iniziare un esame nel merito per via dei tempi strettissimi a disposizione, dice di condividere la proposta del presidente Pagani.

Il senatore Florino afferma che andrebbero soppressi due articoli, il 10 e l'8: con quest'ultimo, infatti, il Governo si assume responsabilità gravissime in ordine alla possibilità che si ripetano poi fenomeni simili. Fa presente, infine, che i relevantissimi problemi dell'area metropolitana di Napoli non hanno avuta alcuna risposta adeguata.

Il relatore Bosco propone di concludere i lavori della Commissione convenendo circa la impossibilità di entrare nel merito di problemi così complessi nel breve tempo a disposizione, auspicando che si intervenga comunque per risolvere le questioni urgenti relative all'area metropolitana di Napoli ed invitando altresì il Governo a non assumere provvedimenti aventi contenuto eterogeneo. Propone di avanzare all'Assemblea una proposta pregiudiziale in tal senso.

Il senatore Petrarà dichiara di condividere la proposta del senatore Bosco.

Il sottosegretario Galasso, dopo aver ricordato la assoluta urgenza di dare una conclusione positiva alla vicenda dell'area metropolitana di Napoli, fa presente che le norme «eterogenee» sono state inserite, nel corso delle successive reiterazioni del decreto, a seguito di specifiche sollecitazioni parlamentari. Fa presente di non essere in grado di anticipare quale orientamento il Governo intenderà assumere in caso di decadenza del decreto al fine di provvedere relativamente alle questioni più urgenti, e cioè se si adotterà un nuovo decreto-legge o si predisporrà una iniziativa legislativa ordinaria.

Il relatore Bosco propone di sospendere brevemente la seduta al fine di definire le motivazioni con cui proporre la questione pregiudiziale all'approvazione dell'Assemblea.

La seduta, sospesa alle ore 13, è ripresa alle ore 13,40.

Il Presidente propone alla Commissione di dare mandato al relatore a riferire all'Assemblea presentando una questione pregiudiziale così motivata: considerato che i due precedenti decreti-legge sul medesimo argomento sono decaduti senza che il Senato abbia mai avuto la possibilità di prenderli in esame; considerato che il provvedimento è stato trasmesso al Senato il 3 giugno e che il termine di decadenza è il 12 giugno; considerato che i problemi trattati sono estremamente complessi e richiedono un adeguato approfondimento che è impossibile svolgere in un così breve lasso di tempo; considerata la eterogeneità delle questioni affrontate con l'articolo 10 e rilevato che le soluzioni così prospettate sono in palese contrasto con l'orientamento, già

espresso in sede parlamentare, di non estendere provvidenze previste per aree specifiche a situazioni totalmente diversificate; considerati i pareri contrari sul provvedimento espressi dalla Commissione bilancio ed il parere condizionato espresso dalla Commissione affari costituzionali, si propone all'Assemblea di non passare all'esame del disegno di legge e si invita il Governo a voler assumere con la massima tempestività i provvedimenti che consentono la conclusione degli interventi straordinari nell'area metropolitana di Napoli.

Conviene la Commissione.

MODIFICA DELL'ORARIO DI INIZIO DELLA SEDUTA POMERIDIANA

Il Presidente avverte che la seduta pomeridiana, già convocata alle ore 16,30, avrà inizio alle ore 17,30.

La seduta termina alle ore 13,45.

46ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
PAGANI

Interviene il ministro dell'ambiente Ruffolo.

La seduta inizia alle ore 17,40.

IN SEDE REFERENTE

Scevarolli ed altri: Pianificazione per la tutela delle acque ed il risanamento del bacino padano e dell'alto e medio Adriatico (101)

Programma di salvaguardia ambientale 1988-1990 (572)

Petizioni nn. 3, 20, 32 e 37 attinenti ai suddetti disegni di legge

(Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana, a partire dall'articolo 5 con il quale si apre il Titolo II relativo alle modificazioni ed integrazioni alla legge istitutiva del Ministero dell'ambiente.

Il relatore Cutrera illustra il testo dell'articolo come elaborato in sede di Comitato ristretto, sottolineando come con esso si intenda modificare l'articolo 7 della legge n. 349 del 1986 ampliandone la portata. Nel testo proposto si fa infatti riferimento a situazioni di rischio ambientale dovute non soltanto all'inquinamento, ma anche a fattori di altro tipo. Il relatore Cutrera ricorda altresì come il Comitato ristretto si sia in particolar modo soffermato sugli elementi definitivi del piano di risanamento, codificati nel comma 4 del proposto articolo 5.

Si passa quindi alla illustrazione degli emendamenti.

Il senatore Fabris illustra brevemente tre emendamenti: il primo, inteso a prevedere la possibilità anche per le Regioni interessate di assumere iniziative presso il Ministero dell'ambiente in ordine alla richiesta di deliberazione di area a rilevante rischio ambientale; il secondo volto a rendere più chiara la formulazione tecnica del comma 4; il terzo, inteso a stabilire il carattere sostitutivo dell'articolo 5 rispetto all'articolo 7 della legge istitutiva del Ministero dell'ambiente.

Il senatore Scardaoni illustra a sua volta tre emendamenti: il primo, inteso a prevedere che nella dichiarazione di area ad elevato rischio ambientale siano fissati i termini entro cui il piano di risanamento deve essere adottato, nonché le procedure ed i progetti abilitati all'elaborazione del piano; il secondo, volto ad estendere l'intesa con le Regioni anche alla fase di predisposizione del piano; il terzo, inteso a prevedere, nel caso in cui gli interventi di risanamento comportassero riduzioni di attività produttive, misure anche finanziarie per la trasformazione, riallocazione e risanamento di tali attività, ovvero attività sostitutive per la salvaguardia dell'occupazione.

Sugli emendamenti presentati si apre un dibattito.

Dopo una richiesta di chiarimento del senatore Golfari, relativa alla natura della dichiarazione di area a rilevante rischio ambientale da parte del Consiglio dei ministri (alla quale il ministro Ruffolo risponde specificando che la dichiarazione non differisce affatto da quella già prevista dalla legge n. 349 del 1986 salvo che per un maggior campo di applicazione), il senatore Nebbia propone un

subemendamento al terzo emendamento illustrato dal senatore Scardaoni volto a sopprimere la previsione di interventi finalizzati alla trasformazione, riallocazione e risanamento delle attività produttive mantenendo esclusivamente la previsione di misure volte alla salvaguardia dell'occupazione.

Interviene quindi il ministro Ruffolo, per manifestare alcune considerazioni sugli emendamenti di parte comunista.

Quanto al primo emendamento illustrato dal senatore Scardaoni, esprime perplessità relativamente alla indicazione, già nella deliberazione del Consiglio dei ministri, dei soggetti abilitati alla elaborazione del piano di risanamento; ciò non solo non semplifica la procedura, in quanto la difficoltà di pervenire ad un accordo non viene in alcun modo risolta, ma introduce altresì un elemento di rigidità nel procedimento.

Quanto al terzo emendamento illustrato dal senatore Scardaoni, esprime il timore che la norma, così come formulata, non sarebbe sufficiente a garantire l'obiettivo di salvaguardia dell'occupazione, dal momento che le previste misure finanziarie dovrebbero comunque essere stabilite per legge.

Dopo un breve intervento della senatrice Nespolo, che precisa come sia comunque importante stabilire di principio che il risanamento dell'ambiente non debba avvenire a scapito dell'occupazione, al di là degli strumenti concreti che dovranno essere successivamente adottati a questo fine, il presidente Pagani, dichiarandosi d'accordo con quanto affermato dalla senatrice Nespolo, propone a sua volta un subemendamento all'emendamento in questione.

Interviene quindi il senatore Golfari, il quale solleva il dubbio che la deliberazione di area ad elevato rischio ambientale da parte del Consiglio dei ministri si situi al di fuori della logica di programmazione degli interventi prevista dall'articolo 1 del testo in esame, discusso e accolto nella seduta pomeridiana di ieri.

Il relatore Cutrera afferma che, a suo avviso, non v'è contraddizione tra le due disposizioni. Il ministro Ruffolo ricorda come, per il programma triennale attualmente in esame, nella tabella C della legge finanziaria siano stati già preordinati taluni stanziamenti; per-

tanto, nel caso di dichiarazioni di aree ad elevato rischio ambientale, il finanziamento relativo ai necessari interventi potrà essere alternativamente compatibile con i detti stanziamenti ovvero inserito in sede di aggiornamento degli stanziamenti stessi nella prossima legge finanziaria.

Il presidente Pagani specifica che il piano triennale disciplinato all'articolo 1 rappresenta il momento della programmazione, che individua le linee di indirizzo della politica ambientale; il piano di risanamento disciplinato all'articolo 5 è invece una procedura, uno strumento di realizzazione della politica stessa.

Dopo alcune brevi considerazioni dei senatori Fabris, Tornati e Scardaoni (il quale, relativamente alle osservazioni espresse dal ministro Ruffolo, ribadisce come a suo giudizio sia importante determinare i soggetti abilitati alla elaborazione del piano prima della dichiarazione da parte del Consiglio dei ministri affinché a questa facciano seguito in breve tempo interventi concreti), il senatore Nebbia si dichiara convinto che non ci sia contraddizione tra le disposizioni degli articoli 1 e 5.

Si passa quindi alla votazione degli emendamenti.

Sul primo emendamento presentato dal senatore Fabris, il relatore Cutrera esprime parere favorevole, sia pure suggerendone una migliore formulazione tecnica, che traduce in un emendamento che recepisce altresì il primo emendamento illustrato dal senatore Scardaoni (si prevede che, nella delibera del Consiglio dei ministri, siano indicati i termini entro cui il piano di risanamento deve essere adottato nonché i criteri destinati ad indirizzare l'azione del Ministro dell'ambiente nella formazione del piano stesso).

Favorevoli il relatore ed il rappresentante del Governo, vengono quindi approvati il

secondo emendamento presentato dal senatore Scardaoni e il secondo emendamento presentato dal senatore Fabris.

Sul terzo emendamento del senatore Scardaoni, il relatore Cutrera propone una riformulazione in cui si afferma il principio di salvaguardare l'occupazione. Anche il ministro Ruffolo propone una formulazione secondo cui l'adozione del piano non risulta vincolata dalla previsione di misure sostitutive per l'occupazione da adottare contestualmente alle restanti misure di salvaguardia.

Il relatore Cutrera e il presidente Pagani ritirano quindi i propri emendamenti.

Intervenendo per dichiarazione di voto, il senatore Acquarone dichiara di condividere gli obiettivi degli emendamenti in questione, pur auspicando una certa flessibilità nella procedura.

L'emendamento di parte comunista, posto ai voti, viene infine accolto come riformulato in seguito ai suggerimenti del senatore Nebbia e del ministro Ruffolo.

Favorevoli il relatore Cutrera (il quale propone tuttavia la collocazione dell'emendamento in sede di coordinamento tra le norme finali) e il rappresentante del Governo, viene infine approvato il terzo emendamento presentato dal senatore Fabris.

L'articolo 5 viene quindi accolto nel testo dinanzi emendato.

Senza discussione viene approvato un emendamento del relatore, aggiuntivo di un articolo dopo l'articolo 5, inteso ad integrare la composizione del Consiglio nazionale per l'ambiente, con quattro rappresentanti dell'editoria e quattro rappresentanti dei lavoratori designati dal CNEL.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 19,30.

SOTTOCOMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Sottocommissione per i pareri

GIOVEDÌ 9 GIUGNO 1988

38^a Seduta

Presidenza del Presidente

MURMURA

Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia D'Acquisto.

La seduta inizia alle ore 9,10.

Filetti: Estinzione del reato di emissione di assegno a vuoto (143)

Nuova disciplina sanzionatoria degli assegni bancari (501)

(Parere alla 2^a Commissione)

Su proposta del senatore Guzzetti, la Sottocommissione esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

Concessione di un contributo di lire 3 miliardi per l'anno 1988 all'Università di Bologna, mediante emissione di monete celebrative del IX centenario della fondazione dell'Università (854)

(Parere alla 7^a Commissione)

Su proposta del senatore Guzzetti, la Sottocommissione esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

Picano ed altri: Disciplina delle reti private di telecomunicazione e dei servizi di telematica (956)

(Parere alla 8^a Commissione)

(Rinvio dell'esame)

Stante l'assenza del relatore, l'esame del provvedimento è rinviato.

Cimino ed altri: Interventi per la formazione, l'ampliamento e lo sviluppo di aziende agricole a favore di agronomi, veterinari e periti agrari (68)

Micolini ed altri: Norme in materia di interventi della Cassa per la formazione della proprietà contadina (119)

(Parere alla 9^a Commissione)

Su proposta del senatore Guzzetti, la Sottocommissione esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

Venturi ed altri: Inquadramento giuridico e fiscale della coltivazione e raccolta dei tartufi (528)

(Parere alla 9^a Commissione)

Su proposta del senatore Guzzetti, la Sottocommissione esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

Conversione in legge del decreto-legge 6 maggio 1988, n. 146, recante differimento dell'applicazione della sanzione amministrativa prevista in materia di obbligo di consegna di vino alla distillazione (1083), approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 9^a Commissione)

Su proposta del senatore Guzzetti, la Sottocommissione esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

Conversione in legge del decreto-legge 6 giugno 1988, n. 185, recante assegnazione all'ENEA di un contributo per l'anno 1988, a titolo di anticipazione sul contributo globale per il quinquennio 1985-1989 (1090)

(Parere alla 10^a Commissione)

Riferisce in senso favorevole alla Sottocommissione il senatore Guzzetti.

Il senatore Taramelli, nel concordare con l'espressione di un parere favorevole per

quanto di competenza, sottolinea però la necessità che si giunga al più presto ad una normativa organica della materia.

La Sottocommissione esprime quindi, per quanto di competenza, parere favorevole, con le osservazioni emerse nel corso del dibattito.

Programma di salvaguardia ambientale 1988-1990 (572)

(Parere alla 13^a Commissione)
(Rinvio dell'esame)

Su proposta del senatore Guzzetti, l'esame è rinviato e la Sottocommissione delibera di dare mandato al Presidente della 1^a Commissione di richiedere una proroga ai sensi dell'articolo 39, comma 2, del Regolamento.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 aprile 1988, n. 115, recante disposizioni per consentire la conclusione del programma straordinario di interventi nell'area metropolitana di Napoli e altre misure in materia di interventi straordinari dello Stato (1082), approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 13^a Commissione)

Riferisce in senso favorevole alla Sottocommissione il presidente Murmura, il quale rileva peraltro la necessità di condizionare l'espressione del parere favorevole alla soppressione del comma 4 dell'articolo 3, con cui si vanificano le pronunce del Tribunale amministrativo regionale che comportano la sospensione di atti amministrativi diretti all'esecuzione delle opere pubbliche di cui allo stesso articolo 3.

Concorda il senatore Taramelli.

La Sottocommissione esprime pertanto, per quanto di competenza, parere favorevole nei termini proposti dal relatore.

La seduta termina alle ore 9,30.

INDUSTRIA (10^a)

Sottocommissione per i pareri

GIOVEDÌ 9 GIUGNO 1988

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del senatore Vettori, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

alla 1^a Commissione:

Disciplina dello stato giuridico e del trattamento economico di attività del personale dipendente dall'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato, dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, del Comitato nazionale per la ricerca e lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative (ENEA), dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo e del Registro aeronautico italiano (RAI) (1049), approvato dalla Camera dei deputati: *parere favorevole con osservazioni;*

alla 5^a Commissione:

Conversione in legge del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173, recante misure urgenti in materia di finanza pubblica per l'anno 1988 (1052): *parere favorevole.*

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONE

DIFESA (4^a)

Venerdì 10 giugno 1988, ore 11

Comunicazioni del Governo

Comunicazioni del Ministro della difesa sul trasferimento in Italia dei caccia-bombardieri F-16 attualmente dislocati nella base di Torrejon in Spagna.